

Federica Furfaro

Paolo Emilio Bensa: un civilista italiano di formazione (anche) pandettistica

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Una ricostruzione biografica. - 3. Una formazione poliedrica: Maurizio Bensa, Cesare Cabella, Bernhard Windscheid. - 4. La produzione didattica e scientifica. - 5. Le note a sentenza: quale considerazione per gli studi pandettistici?

ABSTRACT: Paolo Emilio Bensa's figure is representative of the peculiar dichotomy, which distinguishes Italian juridical culture in general and, very especially, Genoese one, between the 19th and 20th centuries. The typical attention paid to legal practice, mostly influenced by Napoleonic Codes and French methodology, is now associated with the latest influence of German Pandectist doctrine, providing an original approach. This paper presents a new perspective on Bensa's multi-faceted educational path, which led him from Genoa to Leipzig to follow Bernhard Windscheid's courses and paved the way for his peculiar scientific and didactic production, culminated in the translation of Windscheid's *Lehrbuch*.

KEYWORDS: Pandectist science; private law; Genoa

RÉSUMÉ: Le portrait critique de Paolo Emilio Bensa est représentatif de la dichotomie particulière caractérisant la culture juridique italienne, et génoise en particulier, entre le XIX^e et le XX^e siècle. L'intérêt typique pour la pratique, généralement influencée par la méthodologie et le code français, est à présent associé aux plus récentes suggestions de la doctrine du Pandectisme allemand et donne vie à une approche innovante et originale. L'article se propose de présenter une reconstitution nouvelle de la formation hétérogène de Bensa, qui le conduisit de sa natale Gênes jusqu'à Leipzig, pour suivre les cours dispensés par Bernhard Windscheid, en posant les prémisses d'une tradition didactique et scientifique spécifique.

MOTS CLÉS: Ecole Pandectiste, droit privé, Gênes.

1. Premessa

Paolo Emilio Bensa è rappresentante emblematico della peculiare dicotomia presente nella cultura giuridica genovese otto-novecentesca, nel cui segno fu concepita la traduzione del celebre *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid¹.

Muovendo dalla tipica attenzione per la prassi, soprattutto commerciale e marittimistica, che voleva gli studiosi genovesi tradizionalmente legati al modello napoleonico, egli seppe nondimeno aprirsi alle nuove suggestioni dell'astrazione dogmatica tedesca, cui si sarebbero ispirati i giuristi di nuova generazione. A tal proposito, non costituisce sicuramente un caso l'impegno di Ludovico Barassi nella traduzione dello *Zachariae-Crome*, dalla cattedra genovese di istituzioni civilistiche, che già era stata di Bensa².

¹ Circa le vicende della traduzione, mi permetto di rinviare estesamente a F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.

² K.S. Zachariae - C. Crome, *Manuale del diritto civile francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome, Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi della R. Università di Genova*, Milano 1907-1909, 4 voll. Maggiori raggugli circa la successione nella cattedra genovese sono forniti nel paragrafo seguente.

Del resto, nel medesimo giro d'anni, la stessa giuscommercialistica – guidata dalla sensibilità vivantiana - si stava generalmente aprendo al germanico “cielo dei concetti”: seguirne la metodologia avrebbe significato “sollevarsi dal mero empirismo” e “attingere al piano dell’alta dogmatica giuridica”, attribuendo così alla dottrina di diritto commerciale grado pari alla civilistica³.

Bensa seppe apportare un contributo specifico soprattutto alle annotazioni italiane del *Lehrbuch*, unendovi la ricerca delle costruzioni logiche alla consapevolezza delle necessità della pratica, frutto dell’impegno professionale quotidiano, ma anche della peculiare temperie genovese in cui si era formato. Da civilista di vaglia, il suo intervento si connota in maniera del tutto particolare rispetto a quello dei colleghi romanisti, allora culturalmente dominanti grazie anche all’impegno “corale” nel lavoro di traduzione delle opere pandettistiche⁴. Tra costoro vi era infatti Carlo Fadda, con cui Bensa condivise il lavoro sul Windscheid⁵. Lo stesso Vittorio Emanuele Orlando avrebbe esaltato la sapienza di Bensa nel valersi delle fonti romanistiche, unita alla “modernità e di cultura e di atteggiamenti”, del resto “conforme al clima giuridico della città sua, onde il diritto dei commerci del mare continuamente si rinnova e si elabora, come in una perenne crisi di giovinezza”⁶.

Grazie all’esame di documentazione inedita, reperita presso gli archivi delle Università di Genova e Leipzig, si è potuto arricchire di particolari inediti il quadro biografico di Paolo Emilio Bensa: essi hanno restituito la rilevanza e la specificità del suo percorso per la recezione del modello scientifico tedesco da parte della coeva cultura giuridica italiana. In particolare, sono state aggiunte notizie dettagliate circa la precoce formazione pandettistica ricevuta dallo studioso, subito dopo la laurea, seguendo direttamente i corsi tenuti da Windscheid a Leipzig. Non sembra azzardato ipotizzare che fu proprio tale opportunità a mettere in luce il giovane giurista genovese agli occhi del collega romanista Fadda, di qualche anno più anziano, in cerca di collaborazione per la complessa opera di traduzione e critica delle *Pandekten windscheidiane*⁷.

1. Una ricostruzione biografica

Paolo Emilio Bensa nacque a Genova il 27 marzo 1858 da Maurizio, rinomato professionista e titolare della locale cattedra di Diritto e procedura penale, e Matilde

³ Tali nessi sono evidenziati in maniera perspicua in: M. Libertini, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in “Rivista delle società”, I (2013), p. 7. Cfr. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 51-57; A. Sciumè, *Cesare Vivante*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti, Ottava appendice: Il contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, Roma 2012, pp. 446-450; M. Libertini, *Vivante, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, pp. 2058-2062.

⁴ Il ruolo pionieristico di Filippo Serafini per la recezione del paradigma pandettistico nella romanistica italiana è stato analizzato diffusamente in: F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 81-121. Cfr. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 39-44.

⁵ Secondo Ascoli, la vicinanza alle esigenze della prassi avrebbe contraddistinto Bensa rispetto allo stesso Fadda, più adatto invece alla speculazione dogmatica: A. Ascoli, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, in “Rivista di diritto civile”, XX (1928), p. 69.

⁶ Si veda il volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, Genova 1928, p. 87.

⁷ Cfr. F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 226-228.

Brusco, sorella dell'avvocato Enrico⁸. Nel 1876 si laureò giovanissimo in Giurisprudenza presso l'Ateneo genovese, distinguendosi per "diligenza nello Studio", "ingegno e sapere negli Esami di Laurea", che gli valsero il Diploma d'onore⁹.

Subito dopo la laurea, si recò a perfezionare gli studi giuridici in Germania, a Berlino e a Lipsia, dove seguì i corsi tenuti da Bernhard Windscheid nei semestri estivi degli anni 1877 e 1878¹⁰. La formazione tedesca si sarebbe rivelata verosimilmente decisiva per affiancare Fadda nella traduzione e annotazione del *Lehrbuch des Pandektenrechts*, iniziata di lì a poco all'Ateneo genovese, segnale emblematico della crescente apertura alle suggestioni germaniche dimostrata dalla cultura giuridica del tempo¹¹. Fadda ebbe modo di considerare per la prima volta l'operato di Bensa prendendo parte alla commissione esaminatrice che nominò il giovane "dottore aggregato" per l'a.a. 1883/84, avendone valutato la dissertazione sulla *Separazione del patrimonio del defunto da quella dell'erede*.

Scorrendo la corrispondenza epistolare conservata nell'Archivio dell'Università di Genova, ci si avvede di come Bensa iniziasse la propria carriera accademica succedendo immediatamente al padre Maurizio nell'insegnamento di Diritto e procedura penale. Nel novembre del 1883, un Bensa appena venticinquenne scriveva al Rettore Riccardo Secondi per informarlo del netto peggioramento delle condizioni di salute del padre, in modo da provvederne alla temporanea sostituzione¹². Alcuni giorni dopo, il Rettore accusava ricevuta affidando prontamente la "supplenza temporaria" dell'insegnamento penalistico al giovane¹³. Come già aveva fatto notare il professore del corso di Istituzioni di diritto romano, Giuseppe Bruzzo, "con maggiore facilità" di altri Bensa *junior* avrebbe potuto "incominciare il corso del padre e svolgerne opportunamente i concetti". Si era comunque provveduto a informare preventivamente Agostino Chiodo, Dottore aggregato alla Facoltà genovese, che

⁸ A. Ascoli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 68; A. Agnelli, *Bensa Paolo Emilio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino 1958, p. 373; G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano 1969, p. 15.

⁹ *Annuario della Regia Università degli studi di Genova, Anno Scolastico 1877/78*, Genova 1878, p. 95. Compagno di studi universitari di Bensa fu il marchese Giacomo Della Chiesa, futuro Papa Benedetto XV e promulgatore del *Codex iuris canonici*: A. Piola, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, cit., p. 52.

¹⁰ Immatricolazione e frequenza ai corsi tenuti da Windscheid risultano dalle certificazioni conservate nell'Archivio dell'Università di Leipzig. Inoltre, il riferimento agli studi di perfezionamento compiuti da Bensa a Lipsia e Berlino si ritrova nella commemorazione pronunciata in Senato il 7 febbraio 1928 (Legisl. XXVII, Sess. I), riportata in *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 65-67. Cfr. A. Piola, *Professori e Maestri*, cit., p. 56; C. Lanza, *Bensa, Paolo Emilio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, p. 218.

¹¹ Su Fadda, cfr.: F.P. Gabrieli, *Fadda Carlo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Torino 1960, p. 1120; V. Arangio-Ruiz, *In memoria di Carlo Fadda*, in *Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda (Cagliari-Sassari 23-26 maggio 1955)*, Milano 1968, pp. 3-21; P. Marottoli, *Fadda Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV, Roma 1994, pp. 128-132; G. Alpa, *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, pp. 150-151, 154, 195, 204; S. Solimano, *Fadda, Carlo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, pp. 813-814.

¹² P.E. Bensa, *Lettera al Rettore dell'Università di Genova*, 06/11/1883, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*, Archivio dell'Università di Genova. Cfr. P.E. Bensa, *Lettera al Segretario dell'Università di Genova*, 07/01/1883, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

¹³ R. Secondi, *Lettera a Paolo Emilio Bensa*, 13/11/1883, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

avrebbe dovuto aggiudicarsi l'insegnamento per anzianità. Suo malgrado, Chiudo aveva approvato la designazione del collega più giovane, stante il "caso speciale" in questione¹⁴. Spentosi il padre il 27 novembre 1883, Bensa *junior* incominciava a tenere l'insegnamento di Diritto e procedura penale dal primo febbraio dell'anno successivo, avendo vinto il relativo concorso¹⁵.

La carriera accademica di Bensa sarebbe proseguita senza soluzione di continuità, distinguendosi pure per la notevole poliedricità. Tratto costante rimase il servizio presso l'università genovese, protrattosi per quarantadue anni senza trasferimenti ad altri Atenei, che contribuì ad accrescere il sentimento di stima da parte della cittadinanza.

Entrato in servizio come ordinario alla cattedra penalistica il senese Ferdinando Mecacci, Bensa proseguì alla docenza di Contabilità di Stato, uno dei Corsi speciali o complementari della Facoltà, tra il 1885 e il 1887. In seguito divenne incaricato dell'insegnamento di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, per la cui cattedra fu nominato infine Professore straordinario nell'a.a. 1895/96¹⁶. Frattanto, Bensa esordiva pure come incaricato all'insegnamento principale di Diritto civile in qualità di "supplente temporario" di Cesare Cabella, costretto a interrompere le lezioni per motivi di salute e poi collocato a riposo¹⁷.

L'entrata in scena del talentuoso Ferdinando Bianchi, nominato Professore ordinario di Diritto civile a Genova nell'a.a. 1889/90, dopo i precedenti incarichi a Siena e Macerata, induceva Bensa a tentare nuove strade. Infatti, l'estate del 1892 si candidava ai concorsi per la medesima cattedra presso le Università di Pavia e di Catania¹⁸. Bianchi condivideva con il quasi coetaneo Bensa l'appartenenza alla nuova generazione di civilisti italiani che si inseriva a metà strada tra i commentatori postunitari e gli studiosi "formati nel cono d'ombra della *Rechtskultur* germanica"¹⁹.

¹⁴ G. Bruzzo, *Lettera al Rettore dell'Università di Genova*, 09/11/1883, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

¹⁵ Se ne ricava notizia dalla lettera di ringraziamento indirizzata da Bensa al Rettore Secondi: P.E. Bensa, *Lettera al Rettore dell'Università di Genova*, 31/01/1884, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*. Cfr. A. Ascoli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 68; M. Rotondi, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", VIII (1928), p. 546; P. Craveri, *Bensa Paolo Emilio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VIII, Roma 1966, p. 577.

¹⁶ Dall'a.a. 1899/1900 il corso passò al sassarese Pasquale De Murtas Zichina, fino all'entrata in scena di Ludovico Barassi, nell'a.a. 1902/03.

¹⁷ Ministero dell'Istruzione Pubblica (d'ora in poi MIP), *Lettera al Sig. Rettore dell'Università di Genova*, 19/01/1888, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*. Cfr. G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, cit., p. 15. Secondo Franca De Marini Avonzo, Bensa tenne pure "almeno un corso" sul *Diritto romano di famiglia* nell'a.a. 1889-90, come risulterebbe da tre fascicoli ciclostilati, dal titolo *Diritto romano 1889-90. Dei diritti di famiglia* (senza indicazioni editoriali), dalla stessa rinvenuti nella biblioteca dell'allora Facoltà di Giurisprudenza genovese: F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento, Atti del convegno di Genova, 8 aprile 2000*, Genova 2001, p. 229.

¹⁸ P.E. Bensa, *Lettera al Sig. Rettore della R. Università di Genova*, 17/08/1892, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

¹⁹ S. Solimano, *Bianchi, Ferdinando*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, p. 249. Cfr. *Bianchi, Ferdinando*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, X, Roma 1968, pp. 83-84 (redazionale). Per un confronto con l'opera paterna, si veda: S. Solimano, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in "Jus: rivista di scienze giuridiche", I-II (2010), pp. 244-248.

Soltanto la sua prematura scomparsa, il 20 agosto 1896, consentiva a Bensa di tornare ad ambire alla principale cattedra civilistica genovese.

Ad ogni modo, fallito il tentativo esperito dal Rettore presso il Ministero dell'Istruzione pubblica per trasferirlo dalla cattedra di Istituzioni a quella di Diritto civile come professore straordinario, Bensa continuò a ricoprire quest'ultima come semplice docente incaricato²⁰. Nel frattempo, sondava nuovi sentieri accademici: si è rinvenuta traccia della sua partecipazione al concorso per la cattedra di Diritto civile, tenutosi nel 1899 presso l'Università di Bologna²¹. Nell'a.a. 1898/99 Bensa fu finalmente nominato professore straordinario di Diritto civile²². Su richiesta della Facoltà, il primo aprile 1906 sarebbe stato infine promosso all'ordinariato senza concorso per "meritata fama di singolare perizia" nella propria disciplina, nomina eccezionale che l'art. 69 della legge Casati concedeva esclusivamente in caso di proposta diretta del Ministro al Re²³.

La passione per l'insegnamento – che traspare nell'ampia produzione dedicata alla didattica – andò sempre di pari passo con quella per la libera professione. Secondo Cereseto, per quest'ultima Bensa avrebbe rifiutato l'offerta del seggio di Primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, poi occupato da Ludovico Mortara: una "distinzione assolutamente insolita nei nostri costumi ed altrettanto quindi più alta e significativa"²⁴. A lungo Presidente dell'Ordine degli Avvocati genovese, Bensa patrocinò importanti cause civili, commerciali, penali e amministrative sia presso il foro della città natale, dove ebbe per colleghi Cesare Cabella, Tito Orsini e Marcello Noli, sia nell'agone torinese²⁵. In quest'ultimo strinse amicizia in particolare con Franco Bruno, assessore al contenzioso del Municipio di Torino, in cui suo padre Maurizio identificava "il Maestro da ascoltare, l'esempio da seguire"²⁶.

Oltre alla perizia professionale e scientifica, ad accrescere la fama del giurista anche al di fuori dell'ambiente genovese contribuì pure l'attività legislativa. Il 3 giugno 1908 - ancora relativamente in giovane età e ben prima del collega Fadda - fu nominato senatore, ruolo in cui si sarebbe distinto per il contributo apportato alle discussioni su problemi sia tecnici, sia di politica del diritto²⁷. Bensa collaborò con Vittorio Scialoja,

²⁰ MIP, *Lettera al Rettore della R. Università di Genova*, 21/10/1896, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

²¹ MIP, *Lettera al Rettore della R. Università di Genova*, 03/06/1899, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

²² MIP, *Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova*, 27/10/1898, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

²³ A.F. Rossello, *Lettera al Prof. Paolo Emilio Bensa*, 15/04/1906, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*. Per approfondimenti sul reclutamento dei docenti secondo la legge Casati: G. Fois, *Reclutamento dei docenti e sistemi concorsuali, dal 1860 ad oggi*, in G.P. Brizzi - P. Del Negro - A. Romano (curr.), *Storia delle Università in Italia*, I, Messina 2007, pp. 461-465.

²⁴ G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, cit., p. 19.

²⁵ Sulla poliedricità di Bensa "versatus in omni genere causarum": P. Cogliolo, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929, dal Prof. Pietro Cogliolo, Presidente della Commissione Reale dell'Ordine degli Avvocati di Genova*, Genova 1929, pp. 9-12.

²⁶ Ivi, pp. 15-16. Cfr. F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa, Orazione commemorativa pronunciata nell'aula magna della R. Università di Genova, il 16 maggio 1929*, in F. Vassalli, *Studi giuridici*, Milano 1960, II, p. 381.

²⁷ A tal proposito, davvero emblematico è il discorso commemorativo del Senatore Francesco Ruffini: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 89. Cfr.: P. Craveri, *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 577; E. Costa, *Bensa*,

guardasigilli tra il 1909 e il 1910, alla preparazione del disegno di legge sulla trascrizione, base fondamentale perfezionata poi nel dopoguerra sulla scorta delle riflessioni di Nicola e Leonardo Coviello²⁸. Vanno poi segnalati gli interventi in materia di ordinamento del notariato (1912), borse di commercio (1913), ordinamento giudiziario (nel 1914 si giunse all'abolizione del giudice unico nei giudizi di prima istanza), giudizio di delibazione delle sentenze straniere (1916)²⁹. "Poderoso" fu giudicato il contributo del genovese alle discussioni sulla riforma del Senato e del suo regolamento³⁰.

Bensa intervenne poi nelle discussioni per la conversione in legge del decreto sulla derivazione delle acque pubbliche, tenutesi in Senato nel luglio 1919³¹. In tale occasione, non mancò di confrontarsi con i più recenti sviluppi del dibattito in corso sull'istituto della proprietà: pur ammettendo l'opportunità di una sua evoluzione "ardita, forte e rapida", avendone ben compresa la necessità dopo la "convulsione" della Prima guerra mondiale, egli si confermava senz'altro contrario alla sua netta abolizione, cogliendo il pericolo di una conseguente soppressione dell'iniziativa individuale. Da liberale qual era, si comprende come Bensa vi scorgesse "un regresso irrimediabile della società"³².

Nonostante alcuna storiografia abbia ravvisato una mancanza di coscienza per i problemi sociali del tempo, va rilevato come Bensa rivolse la propria attenzione a diversi temi nodali allora affacciatisi nel dibattito politico: l'assistenza (1917) e l'adozione degli orfani di guerra (1920) e soprattutto la capacità giuridica della donna³³. Egli fu relatore della legge 17 luglio 1919 n. 1176, sostenendo l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'ammissione delle donne alle professioni liberali³⁴.

Paolo Emilio, in *Dizionario Biografico dei Liguri. Dalle origini al 1990*, I, Genova 1992, p. 473; C. Lanza, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

²⁸ Commissione Reale per il Dopo Guerra, *Studi e proposte della Prima sottocommissione: presieduta dal sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali: giugno 1918-giugno 1919*, Roma 1920; L. Rossi, *Sulle riforme del Codice civile, Relazione e discorso parlamentare*, Torino 1923, p. 43; V. Scialoja, *La riforma dei codici di diritto privato in Italia*, in V. Scialoja, *Studi giuridici*, Roma 1933, IV: *Diritto privato*, p. 211.

²⁹ Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIII, I Sess. 1909-1912, Discussioni, Tornata del 9 maggio 1912, pp. 7954-7956; Ivi, I Sess. 1909-1913, Discussioni, Tornata del 19 marzo 1913, pp. 9995-10001; Ivi, Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1914, Discussioni, Tornata del 29 giugno 1914, pp. 711-716; Ivi, Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata dall'11 dicembre 1916, pp. 2798-2800, 2805-2806.

³⁰ Si veda in proposito la commemorazione pronunciata in Senato il 7 febbraio 1928 (Legisl. XXVII, Sess. I): *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 67.

³¹ Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1919, Discussioni, Tornata del 28 luglio 1919, pp. 5148-5156; Ivi, Tornata del 31 luglio 1919, pp. 5214-5218.

³² Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1919, Discussioni, Tornata del 28 luglio 1919, p. 5156. Cfr. F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 389.

³³ Craveri ha parlato di "scarsa sensibilità per i grandi mutamenti sociali ed economici della sua epoca, e dei riflessi istituzionali che essi comportavano", condivisa peraltro con larga parte dei giuristi della sua stessa formazione: P. Craveri, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 578. Analogamente, per E. Costa, Bensa "fu poco sensibile ai cambiamenti di ordine economico e sociale": E. Costa, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473.

³⁴ Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 13 marzo 1917, pp. 3161-3164; Ivi, Tornata del 14 luglio 1919, pp. 5019-5032; Ivi, Tornate del 23 e del 24 marzo 1920, pp. 519 e 553. Cfr. A. Piola, *Professori e Maestri*, cit., p. 52; G. Alpa, *Presentazione*, e F.

Ad accrescere la sensibilità di Bensa per tali questioni aveva verosimilmente contribuito il servizio reso con convinzione nella Grande Guerra: nonostante l'età ormai avanzata lo esonerasse, si era arruolato volontariamente come ufficiale. Il 29 novembre 1915 comunicava al Rettore dell'Ateneo genovese di essere stato addetto al deposito del novantesimo reggimento fanteria con sede a Genova. Ciononostante, ritenendo comunque possibile conciliare l'impegno militare con quello accademico, dichiarava di voler continuare le proprie lezioni all'università "fino a nuovo ordine e probabilmente durante tutto l'inverno"³⁵. Verosimilmente a causa del volgere degli eventi militari, già nel febbraio 1916 prendeva atto di non poter proseguire le lezioni di Diritto civile per esigenze di servizio. Il Ministero dell'Istruzione consentiva dunque l'esercizio della supplenza da parte di Ludovico Barassi, già autorizzato a sostituire Bensa tutte le volte che era stato costretto ad assentarsi per i lavori parlamentari³⁶.

L'orazione pronunciata nel 1917 all'Università di Genova per la proclamazione delle lauree d'onore agli studenti caduti, "figli spirituali scomparsi per sempre", testimonia la passione con cui Bensa visse il dramma della patria in guerra e soprattutto della falcidie delle generazioni più giovani, a detrimento della formazione della nuova classe dirigente³⁷. Lo stesso Vittorio Scialoja, nel discorso pronunciato al Teatro Carlo Felice di Genova il 9 marzo 1918, avrebbe lodato i colleghi genovesi, distintisi per aver ben inteso e compiuto "i loro doveri di pubblici educatori in sostegno della guerra nazionale"³⁸. Stante il contributo profuso nell'organizzazione della resistenza, il 12 gennaio 1918 Bensa fu prescelto tra i parlamentari per la partecipazione alla Commissione d'inchiesta sulle cause e le responsabilità di Caporetto, presieduta dal generale Carlo Caneva³⁹.

Oltre a improntarne i successivi contributi legislativi, la convinta partecipazione alla Grande Guerra incoraggiò Bensa a intervenire sulla scena politica, quale portavoce del partito nazionale contrapposto ai gruppi "sovversivi", contrari alla partecipazione

Tacchi, "Una silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro". *Elisa Comani del Foro di Ancona*, in N. Sbanò (cur.), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana, Storia dell'avvocatura in Italia*, Bologna 2004, rispettivamente pp. 16-19 e 153-163.

³⁵ P.E. Bensa, *Lettera al Rettore della R. Università di Genova*, 29/11/1915, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*.

³⁶ Ministero dell'Istruzione (d'ora in poi MI), *Lettera al Rettore della R. Università di Genova*, 04/02/1916 e *Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova*, 02/04/1916, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*. Sulla figura di Barassi, cfr. G. Cazzetta, *Barassi, Ludovico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, pp. 156-158.

³⁷ *R. Università degli Studi di Genova, proclamazione delle lauree d'onore agli studenti caduti per la Patria, 24 maggio 1917*, Genova 1917. Cfr.: F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 391-392; P. Cogliolo, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 15-16; C. Cereti, *Università di ieri*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., pp. 45-47; A. Piola, *Professori e Maestri*, cit., p. 55.

³⁸ V. Scialoja, *La scuola italiana. Discorso pronunciato dall'On. Vittorio Scialoja presidente dell'Unione Insegnanti Italiani, al Teatro Carlo Felice in Genova il 9-3-1918*, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*, p. 3. Il discorso è estratto da: "Voci italiane", *Bollettino di propaganda del Comitato Genovese dell'Unione Generale degli Insegnanti Italiani*, n. 3.

³⁹ I lavori della Commissione terminarono nel settembre del 1919, con la *Relazione della Commissione d'inchiesta, dall'Isonzo al Piave. 24 ottobre-9 nov. 1917* (Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, Roma 1919).

dell'Italia al conflitto⁴⁰. Il sentimento nazionale, unito al senso della legalità e della continuità delle istituzioni, non si era accompagnato inizialmente a un'effettiva militanza politica: Bensa aveva rifiutato più volte sia la candidatura a deputato che la carica di sindaco⁴¹. Soltanto alle elezioni amministrative del 1921, cedendo alle insistenze di colleghi e amici quali Cabella, Palazzi, Carcassi e Negrotto, accettò di candidarsi alla lista del partito nazionale di Genova. Designato capolista per votazione plebiscitaria, fece conseguire al partito la prima vittoria nella propria città natale⁴².

Il giudizio della storiografia su Bensa rimase condizionato con ogni probabilità dal conservatorismo “non privo di suggestioni nazionalistiche ed autoritarie”, in virtù del quale sostenne la politica di espansione coloniale nel Mediterraneo e l'intervento nel conflitto mondiale, cedendo infine alla seduzione fascista, complice il clima di sfiducia e stanchezza seguito alla dura prova della guerra⁴³. A tal proposito, Bensa stesso ebbe modo di dichiarare in Senato, nella discussione tenuta il 3 dicembre 1924:

“Allorquando il fascismo cominciò la sua ascensione, io lo salutai con fervore: sebbene non tutti i suoi postulati corrispondessero con le mie convinzioni di vecchio impenitente liberale individualista, non potevo non sentire simpatia e gratitudine per le coraggiose ed efficaci rivendicazioni che in esso si assommavano. Rivendicazioni dell'ordine pubblico miserevolmente sgretolato, rivendicazione del sentimento nazionale indegnamente conculcato, rivendicazione del valore della vittoria e del sacrificio dei vittoriosi”⁴⁴.

Cionondimeno, il senso di equità e la sensibilità per le esigenze della prassi allontanarono Bensa da rigidi oltranzismi in materia d'ordine pubblico. A tal proposito, si presta ad assumere rilevanza emblematica la sua posizione in tema di pronunciamento del divorzio tra cittadini stranieri, sposatisi all'estero e residenti in Italia, da parte dei Tribunali italiani. Secondo il giurista genovese, anche invocando il rispetto dell'ordine pubblico, sarebbe stato comunque insensato vietare tale pronuncia nei confronti di soggetti che avrebbero potuto legittimamente divorziare nei loro paesi. Nel medesimo discorso, tenuto in Senato il 3 dicembre 1924, Bensa prendeva significativamente le distanze dal ripetersi delle violenze fasciste, “nonostante la promessa di normalizzazione”⁴⁵.

Come pure può notarsi l'assenza, nelle commemorazioni, di riferimenti specifici a un eventuale rapporto di Bensa con il regime. Piuttosto, in esse il profilo del giurista è giudicato rappresentativo del “buon costume italico”, avendo egli saputo approfondire la propria cultura giuridica e umanistica non solo nella trattazione scientifica, ma anche

⁴⁰ G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, cit., p. 21.

⁴¹ Si veda il necrologio apparso sul quotidiano genovese “Il Cittadino”, riprodotto nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 36. Cfr. P. Craveri, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 578.

⁴² Cfr. il necrologio pubblicato su “Il Lavoro”: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 33.

⁴³ In un'adunata popolare al teatro Carlo Felice, Bensa si palesava grande ammiratore di Gabriele D'Annunzio, che nel 1912 dava alle stampe le *Canzoni delle gesta d'oltremare*. G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, cit., p. 21.

⁴⁴ Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXVII, I sess. 1924, Discussioni, Tornata del 3 dicembre 1924, pp. 360-363. Cfr. F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 378; F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 227.

⁴⁵ P. Cogliolo, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 11.

e soprattutto nell'esercizio quotidiano dell'avvocatura⁴⁶. Quest'ultimo avrebbe permesso a Bensa di imprimere nuovo vigore alla trattazione pandettistica al momento di lavorare alle note al Windscheid, opera grazie alla quale l'interprete italiano – e segnatamente il civilista – si sarebbe avveduto dell'utilità del lavoro sistematico⁴⁷. Sarebbe stata così sfatata “la leggenda tanto diffusa” che dipingeva la produzione scientifica germanica quale mero esercizio intellettuale⁴⁸.

Gli ultimi anni di vita del maestro furono segnati da una lunga e sofferta infermità. Cionondimeno, Bensa continuò ad adempiere ai propri doveri all'Università e nel foro, come pure in Senato e nella Commissione reale per la revisione dei Codici creata con regio decreto del 1924 (impegno condiviso ancora una volta con Fadda)⁴⁹.

Il 17 gennaio 1928 Paolo Emilio Bensa si spegneva a Genova. Il giorno seguente, in un'adunanza deliberata d'urgenza dalla Facoltà, veniva a lui intitolato l'Istituto Giuridico, la cui nuova sede sarebbe stata aperta di lì a poco⁵⁰. Nell'Ateneo genovese la memoria di Bensa è tuttora conservata nel nome di un'aula e, soprattutto, della Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza⁵¹.

La cattedra di Diritto civile passò dunque a Filippo Vassalli, da subito Professore stabile. Allievo di Luigi Moriani a Siena e di Scialoja a Roma, aveva già prestato servizio all'Ateneo genovese per la cattedra di Istituzioni di diritto civile, dal 1918 al 1924⁵². In seguito si era trasferito a Torino per insegnare Diritto civile, succedendo a Gian Pietro Chironi. Sarebbe stato dunque Vassalli a commemorare Bensa in occasione del trasferimento della salma nel Famedio di Staglieno, il *Pantheon* dei Genovesi, avvenuto per decreto podestarile ad appena un anno dalla scomparsa⁵³.

⁴⁶ Secondo Cogliolo, Bensa avrebbe incarnato perfettamente “il tipo del giureconsulto italiano, non empirico come l'inglese, non astratto come il tedesco, ma riavvicinatore continuo delle norme giuridiche alle esigenze della vita, del commercio e di ogni altro fenomeno sociale”: Ivi, pp. 5-6, 16. Analoghi i giudizi di Carnelutti e Brugi: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 82-83. Cfr.: A. Piola, *Professori e Maestri*, cit., p. 57; C. Lanza, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

⁴⁷ Cfr. P. Grossi, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano 2002, pp. 22-23.

⁴⁸ R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 27.

⁴⁹ Ad ogni modo, come ricorda Scialoja, il suo intervento in Commissione si fece sempre più raro a causa dei problemi di salute: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 67 e 91; A. Ascoli, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 70; A. Agnelli, *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 373.

⁵⁰ A. Piola, *Professori e Maestri*, cit., p. 54.

⁵¹ F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 229. Su delibera della Commissione Reale dell'Ordine degli Avvocati, il busto di Bensa fu collocato presso la Corte d'Appello genovese, insieme a quelli di Antonio Caveri, Cesare Cabella e Tito Orsini: G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, cit., p. 22. Con delibera della Giunta comunale del 29 settembre 1946, fu intitolata a Bensa una delle vie centrali di Genova, nei pressi dell'Università: G. Del Vecchio, *In memoria di Paolo Emilio Bensa*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, cit., p. 35.

⁵² La genesi del principio dell'“estrastatualità del diritto civile”, magistralmente sviluppato da Vassalli, era già contenuta nella prolusione *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, proposta il 2 novembre 1918, al momento di prendere servizio alla cattedra genovese di Istituzioni. Cfr. sul punto: M. Talamanca, *Un secolo di “Bullettino”*, in “Bullettino dell'Istituto di diritto romano”, XXX (1988), pp. CVIII-CIX; G. Chiodi, *Filippo Vassalli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti, Ottava appendice: Il contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, Roma 2012, p. 563; G.B. Ferri, *Vassalli, Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, pp. 2022-2025.

⁵³ *Le spoglie di P. E. Bensa traslate nel Famedio*, in “Il Secolo XIX”, 17/05/1929; M. Moresco, *Invito*, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa; P.E. Bensa nel Pantheon genovese accanto a A.G. Barrili e Stefano*

3. Una formazione poliedrica: Maurizio Bensa, Cesare Cabella, Bernhard Windscheid

Risalendo alle origini della carriera accademica di Paolo Emilio Bensa, ci si imbatte in tre più significative figure di maestri: il padre Maurizio, Cesare Cabella e Bernhard Windscheid. Ad un primo sguardo, colpisce la profonda diversità di tali profili, che potrebbe aver verosimilmente contribuito alla completezza e versatilità della preparazione di Bensa.

Giocò un ruolo senz'altro rilevante la presenza costante nell'Ateneo genovese del padre Maurizio, affermato penalista. Nato a Porto Maurizio il 22 settembre 1813, fu ordinario di Diritto e procedura penale dall'a.a. 1865/66 sino al 1882/83, abbandonando l'incarico soltanto poco prima della scomparsa⁵⁴. Al contempo, Bensa *senior* si distinse nell'avvocatura patrocinando cause esemplari: difese infatti Nino Bixio nel processo intentatogli per violenza e resistenza alla forza pubblica, a seguito dei disordini verificatisi al Teatro dell'Opera di Genova nel gennaio del 1851.

Una testimonianza della sua attività professionale è rintracciabile in tre allegazioni conservate presso la biblioteca della Sezione di Storia del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza genovese⁵⁵. In tali memorie compare, quale principale modello di riferimento straniero - com'è prevedibile - quello francese: le argomentazioni di Bensa e colleghi si basavano non solo sulle disposizioni del Codice di commercio italiano, ma anche sul *Code Napoléon* e la dottrina francese. Del resto, dal punto di vista didattico, ancora nei posteriori anni di studio del figlio Paolo Emilio sarebbero stati raccomandati agli studenti numerosi manuali in lingua francese⁵⁶.

Ad ogni modo, dando uno sguardo alle diverse iniziative culturali cui partecipò Bensa *senior* (ricoprendo pure l'incarico di provveditore agli studi), ci si avvede pure di contatti con la più autorevole scienza giuridica germanofona del tempo⁵⁷.

Canzio. La cerimonia a Staglieno e la commemorazione all'Università, in "Il Lavoro", 17/05/1929.

⁵⁴ Laureatosi in Giurisprudenza a Genova nel 1839, Maurizio Bensa divenne dottore aggregato della Facoltà giuridica nel 1845 e in seguito titolare della cattedra di Diritto penale sostanziale (la materia procedurale era dapprima svolta in un insegnamento a parte, che riuniva la procedura civile e penale): P. Craveri, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 576; E. Costa, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473.

⁵⁵ M. Bensa-L. Casanova-G.A. Vernengo, *Ragionamento per l'avvocato Isola contro l'appellazione della Marchesa Botta dalla pronuncia del Tribunale di Novi 14 aprile 1848*, Genova 1849, in *Allegationes*, f776/coll 2.155.39, pp. 3-14; M. Bensa-L. Gallo-G.C. Caviglia, *Allegazione per il Signor Leopoldo Priario, appellante della sentenza del Tribunale di Commercio 31 maggio p. p. rappresentato dal Causid. Colleg. Vincenzo Caviglia contro i signori Luigi Bartolommeo Migone fallito, appellato, rappresentato dal causidico collegiato Bartolommeo Mirolì; Bertand Bompard, ed Avvocato Luigi Falcone, sindaci definitivi del detto fallimento anch'essi rappresentati dal causidico collegiato Gio.Batta Franc. Raggio*, Genova 1855, in *Allegationes*, f793/coll 2.156.17, pp. 6-52; M. Bensa – D. Graffigna-G. Paganetto, *Memoria per i signori marchese Francesco Pallavicino e Nicolò Tixe contro i signori Gio.Batta Briasco, Gambino Giuseppe, Luigi Boggiano e consorti*, Genova 1855, in *Allegationes*, f800/coll 2.156.24, pp. 4-38.

⁵⁶ A titolo esemplificativo, per il penale: *Éléments de Droit pénal* (1856) di Joseph Louis Elzéar Ortolan (Toulon, 1802 – Parigi 1873); *Traité de Droit pénal* (1829) di Pellegrino Rossi (Carrara 1787 – Roma 1848) e *Théorie du Code pénal* (1843) di Adolphe Chauveau (Poitiers 1802 - 1868). Al riguardo, si veda: *Regia Università degli studi in Genova, Anno Scolastico 1874/75*, Genova 1875; *Annuario della Regia Università degli studi di Genova, Anno Scolastico 1875/76*, Genova 1876.

⁵⁷ Cfr. P. Craveri, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 576.

In una lettera datata 12 aprile 1851, conservata nel *Nachlaß Carl Joseph Anton Mittermaier* della *Universitätsbibliothek* di Heidelberg, Maurizio Bensa informava Carl Mittermaier del concorso bandito per l'ammissione all'Accademia di Filosofia italiana, ai lavori della quale aveva contribuito egli stesso con numerose memorie⁵⁸. Potendo candidarsi anche studiosi stranieri, Bensa pregava Mittermaier di diffonderne notizia in Germania. Seppur inviata ben prima della nascita del figlio Paolo Emilio, avvenuta soltanto nel 1858, la lettera testimonia nondimeno un preesistente collegamento tra la famiglia Bensa e una delle figure più rappresentative della cultura giuridica germanica⁵⁹.

La medesima segnatura comprende una lettera indirizzata sempre a Mittermaier da un certo Pietro Bensa, dalla quale pure si possono evincere contatti tra Genova e la Germania, a livello sia scientifico che professionale. Pur non riportando alcuna data, la missiva è comunque databile, sulla scorta delle informazioni contenute, a dopo il 1855. In apertura, il mittente informa Mittermaier di aver ricevuto un suo articolo riguardante un caso di scuola di procedura penale, in merito alla “forza provante” assegnabile alla “confessione di un delitto fatta da una persona che, per effetto del cloroformio, trascendesse in uno stato di sonno artificiale”. Seguono generiche informazioni circa la stampa e la spedizione di lavori scientifici da Genova alla Germania, e viceversa. Nel *post scriptum*, il mittente si augurava che Mittermaier avesse ricevuto “assieme ai libri del Peri, il parere del Freschi”. Da tali informazioni si è portati a dedurre che l'ignoto Bensa potesse essere stato verosimilmente un cultore, forse un pratico, del diritto penale.

In seguito, negli anni immediatamente successivi all'unità, si ritrova traccia dell'interesse dei giuristi genovesi per le teorie di Mittermaier in materia di società commerciali e specialmente di società per azioni. Nel terzo volume della “Giurisprudenza commerciale italiana”, edito nel 1863, è pubblicato il saggio *La Società Commerciale e specialmente la Società per Azioni secondo i risultamenti delle Moderne Legislazioni e le ricerche Scientifiche esposta da Mittermaier*, nella versione tradotta dall'originale tedesco dall'avvocato Giacomo Picconi.

Lo stesso Antonio Caveri, direttore della rivista, aveva già intrattenuto un cospicuo scambio epistolare con il giurista tedesco, da cui era emerso tutto l'interesse per le più

⁵⁸ *Brief Bensa, Maurizio [Verfasser] – Mittermaier, Carl Joseph Anton [Adressat]*, in *Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlaß Carl Joseph Anton Mittermaier/Heid.* Hs. 3468, 15.

⁵⁹ Si riporta di seguito il testo della lettera per intero: “Ill.^{mo} Signore, l'egregio nostro Mamiani della Rovere, Presidente dell'Accademia di Filosofia italiana, mi ha dato l'onorevole incarico di inviare a V.S. Ill.^{ma} il programma di concorso, per due temi proposti da essa Accademia, unitamente all'estratto dei processi verbali che ad un così fatto concorso si riferiscono. Onde ella potesse conoscere lo scopo e l'indole di codesta nostra Accademia credo ben fatto unire al detto programma lo statuto fondamentale a V.S. che è giudice tanto competente in tutto ciò che riguarda quei studi che possono avvantaggiare il progresso sociale, potrà intendere come a ciò veramente tendesse il Mamiani nel fondarla. Io sono certo che questo tentativo non potrà che piacere a V.S. che si è sempre mostrata tanto amante del nostro povero Paese, così mal giudicato dagli stranieri, meno pochi sommi e veramente degni. Essendo fatta facoltà di concorrere tanto ai nazionali che agli esteri, io sarei a pregarla, a nome anche del nostro Presidente, a voler far sì che fosse dato un cenno del concorso in qualche giornale di Germania. Si compiaccia di fare i miei saluti al suo degnissimo figlio, dicendogli che custodisco religiosamente il suo dono, che spero se il nostro Paese gli piacque vorrà ritornarvi. Se il Sig. Bernardo Fries si trova costì voglia pure salutarlo in mio nome. Mi creda con tutta la stima, Genova, 12 aprile 1851, Suo Devot.^{mo} Servitore Maurizio Bensa”.

importanti tematiche giuscommercialistiche. Confrontandosi su di esse con Mittermaier, Caveri aveva sottolineato l'importanza di un approccio che andasse al di là del mero dato codicistico, in modo da prestare adeguata attenzione alla comparazione, come pure alla storia e agli apporti giurisprudenziali⁶⁰. La scienza giuridica genovese guardava dunque alla Germania soprattutto come modello per la legislazione commerciale, tant'è che alla traduzione di Picconi si faceva appositamente seguire relazione e testo del progetto di legge sulle società anonime ed accomandatari con emissione di azioni, presentato alla Camera dei Deputati il 18 dicembre 1862⁶¹.

Il diritto commerciale continuava perciò a rappresentare il centro privilegiato d'interessi tanto dell'ambiente professionale quanto di quello scientifico genovese. Si comprende dunque come il modello teorico germanico potesse interessare i giuristi genovesi laddove avesse rappresentato un proficuo impulso per la pratica dei commerci⁶².

Tra i collaboratori della "Giurisprudenza commerciale italiana" figurava pure Cesare Cabella, nato a Genova il 2 febbraio 1807, maestro civilista di Paolo Emilio Bensa. Difensore degli interessi genovesi tra le file della Sinistra, Cabella era stato eletto deputato nel marzo 1860. "Il più efficace" tra i colleghi liguri secondo lo stesso Cavour, aveva lavorato alla fucina della codificazione unitaria, come membro delle Commissioni per la revisione del Codice civile, l'unificazione legislativa del Regno e la compilazione del nuovo Codice di commercio (1869). Verosimilmente a causa del temperamento "troppo municipalista", Cabella non fu rieletto dopo la settima legislatura: la fine dell'esperienza da deputato fu compensata dall'inizio di una carriera accademica brillante, anche se tardiva⁶³. Nel 1862, al momento della sua aggregazione alla Facoltà di legge genovese, pronunciava un discorso focalizzato sui principi di universalità, internazionalità e uniformità del diritto commerciale⁶⁴. Lo stesso era pubblicato, con il titolo *Della natura e delle origini razionali del dir. Commerciale*, nel secondo volume della "Giurisprudenza commerciale italiana", rivista di cui sarebbe divenuto direttore nel 1870⁶⁵.

⁶⁰ Il carteggio consta di nove lettere, inviate tra il 1842 e il 1844: S. Cresci, *Antonio Caveri (1811-1870): un giurista tra foro, accademia e politica*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXVIII (2004), pp. 187-240.

⁶¹ "Giurisprudenza commerciale italiana" *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Commendatore dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Professore di Storia del Diritto nella Università di Genova*, III (1863), Parte quarta, pp. 1-63. In nota al testo, si precisava: "Attesa l'importanza della teoria sulle società commerciali, ci parve opportuno far susseguire alla Monografia del prof. Mittermaier il progetto di legge attualmente in discussione al Parlamento riserbando di farne un esame speciale in appositi articoli". Ivi, nt. (*), p. 11.

⁶² Cfr. R. Braccia, *Cabella, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, p. 368.

⁶³ G. Monsagrati, *Cabella, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XV, Roma 1972, p. 683; O. D'Almeida, *Cabella, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Liguri*, II, Genova 1994, p. 340; R. Braccia, *Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891): toghe genovesi per l'Unità d'Italia*, in S. Borsacchi - G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna 2011, pp. 69-70.

⁶⁴ R. Braccia, *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁶⁵ "Giurisprudenza commerciale italiana" *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Commendatore dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Professore di Storia del Diritto nell'Università di Genova*, II (1862), pp. 21-24. Lo scritto uscì pure, nello stesso anno, sulla "Gazzetta dei Tribunali", di cui Cabella era direttore.

Gli anni di servizio di Cabella - e quelli di studio dell'allievo Bensa - andavano effettivamente a coincidere con profondi cambiamenti della scienza giuridica civilistica. A partire dall'anno accademico 1876/77, il corso civilistico passava dalla denominazione di "Codice civile" a quella di "Diritto civile". Ciò potrebbe rappresentare un indizio del mutamento in corso nella sensibilità scientifica, che avrebbe portato non solo la civilistica genovese, ma in generale quella nazionale, ad allontanarsi dalle influenze francesi, per avvicinarsi invece sempre più alla sistematica tedesca.

Nonostante gli auspici dell'amico Stefano Castagnola, le lezioni civilistiche di Cabella non furono mai date alle stampe⁶⁶. Del resto, egli non produsse scritti scientifici in gran quantità, caratteristica che in seguito avrebbe contraddistinto anche l'allievo Bensa. Ampia traccia scritta avrebbe lasciato piuttosto il suo impegno professionale e legislativo, rispettivamente nelle numerose allegazioni e nei lavori preparatori del Codice di commercio italiano⁶⁷.

Ad ogni modo, presso la biblioteca "Paolo Emilio Bensa" sono rinvenibili due tomi di lezioni manoscritte di "Diritto civile" di Cabella, impartite rispettivamente tra il 1877 e il 1879 e tra il 1886 e il 1887 (poco prima di essere collocato a riposo, ormai ottuagenario)⁶⁸. Nel secondo volume scompare definitivamente la risalente intitolazione "Codice civile italiano", ancora adoperata da Cabella per le lezioni impartite nel decennio precedente. La *Parte preliminare* del corso presenta un'articolazione pressoché invariata: cionondimeno, si può notare come la definizione del concetto di legge sia divenuta molto più articolata⁶⁹.

A conclusione di un itinerario iniziato nella Genova ancora napoleonica, che vide la nascita di Maurizio Bensa e Cesare Cabella, si comprende l'importanza cruciale che Bernhard Windscheid avrebbe assunto nella formazione giuridica di Bensa *junior*⁷⁰.

⁶⁶ Per contro, Cabella curò la pubblicazione delle lezioni di diritto internazionale e costituzionale di Ludovico Casanova, edite in quattro volumi a Genova, tra il 1858 e il 1860: R. Braccia, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano 2008, p. 119.

⁶⁷ Si veda soprattutto l'allegazione *Del contratto di riporto. Applicaz. e interpretaz. dell'art. 97 del Cod. di Commercio*, in "Giurisprudenza commerciale italiana", XV (1875), Parte quarta, pp. 12-22. Qualitativamente una "monografia", essa individuava con esattezza natura e disciplina del riporto, "contratto commerciale nato dalla prassi", ancor prima della promulgazione del Codice di commercio del 1882: R. Braccia, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., pp. 117-118; R. Braccia, *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁶⁸ C. Cabella, *Diritto civile e Diritto civile, 1886-87*, in *Biblioteca giuridica "Paolo Emilio Bensa"*, Università di Genova (rispettivamente: collocazione 92, 5, 16 e 92, 5, 14). Nel medesimo giro d'anni, Cabella continuava a ricoprire numerosi incarichi pubblici. Nel 1885 interveniva pure con successo per il pareggiamento dell'Università di Genova con gli Atenei italiani di primo livello, in base alla classificazione data dalla legge Matteucci, 31 luglio 1862, n. 719. Circa la supplenza di Bensa alla cattedra di Cabella: MIP, *Lettera al Sig. Rettore dell'Università di Genova*, 19/01/1888, cit.

⁶⁹ In sede preliminare e introduttiva Cabella esponeva i concetti di formazione e pubblicazione della legge; gli effetti della legge in generale, in relazione al tempo e al luogo; l'applicazione e l'interpretazione della legge e infine l'abrogazione. Facevano seguito: il Libro primo, *Delle persone*; una serie di lezioni intitolata *Codice civile italiano. La proprietà*; una parte denominata *Codice civile italiano annotato. Dell'usufrutto* e infine le lezioni sul *Possesso*. Nel primo volume, le lezioni sulla proprietà e l'usufrutto recano, nel margine a lato della pagina, l'indicazione dell'anno 1877: C. Cabella, *Diritto civile*, cit., pp. 49 e 86. Cfr. C. Cabella, *Diritto civile, 1886-87*, cit., pp. 1-2.

⁷⁰ Per ragguagli bio-bibliografici su Windscheid, cfr.: E. Landsberg, *Windscheid, Bernhard*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, XLIII, Leipzig 1898, pp. 423-425; F. Krämer-Diethardt, *Bernhard Windscheid*, in

Figlio e discepolo di giuristi avvezzi per lo più alla tradizione giuridica francese, egli avrebbe incarnato un significativo passaggio generazionale, andando a perfezionare gli studi direttamente nella “dotta” Germania.

Non a caso, in occasione dell’apertura dell’a.a. 1876/77 all’Ateneo genovese (proprio quando Bensa andava laureandosi), il professore e ingegnere Stefano Grillo celebrava il passaggio dall’influenza francese a quella tedesca in materia di istruzione e università. Della Germania si ammirava in particolare la struttura decentrata dei centri universitari, “sparsi nei numerosi e colti centri dei vari Stati”: per l’Italia condizionata dal municipalismo, essa era ritenuta ben più adatta del monopolio accentrato dell’istruzione, che allora peraltro iniziava a entrare in declino nella stessa Francia⁷¹. Ancora, nel discorso inaugurale dell’anno successivo, il professore di Economia politica Antonio Ponsiglioni - futuro Rettore - esaltava il “grido di libertà delle pacifiche scuole della Germania”, in contrapposizione al “delirio dell’accentramento e del dispotismo”. Non mancavano comunque accenni retorici e nazionalistici: Ponsiglioni vedeva in Germania soltanto “una pallida immagine dell’antica vita universitaria d’Italia”⁷².

Laureatosi nel 1876, Paolo Emilio Bensa risulta essersi iscritto per la prima volta all’Università di Leipzig il 24 aprile 1877⁷³. Durante il semestre estivo ebbe modo di frequentare due corsi, come attestato dai certificati reperibili nell’archivio dell’Ateneo tedesco: *Pandekten II Theil* di Windscheid e *Strafrecht* di Karl Ludwig Lorenz Binding (Frankfurt am Main 1841-Freiburg im Breisgau 1920)⁷⁴. Bensa terminava il primo periodo di studi a Leipzig il 17 agosto 1877, ricevendo il documento di buona condotta⁷⁵.

Vi fece ritorno l’anno seguente, ancora una volta per frequentare il semestre estivo,

Novissimo Digesto Italiano, XX, Torino 1965, p. 1085; F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, trad. it. di S.A. Fusco, Milano 1980, II, pp. 144-146.

⁷¹ S. Grillo, *Dell’indirizzo ed ordinamento degli studj. Pensieri esposti nell’occasione della solenne apertura dell’Anno Scolastico 1876/77 nella Regia Università di Genova*, in *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1876-77*, Genova 1877, p. 55. Sui cambiamenti vissuti da Ateneo e Facoltà giuridica genovese tra Otto e Novecento, cfr.: G.B. Varnier, *La cultura giuridica ligure nel XIX secolo*, in *Giuristi liguri dell’Ottocento*, cit., pp. 245-247.

⁷² Si riportava l’esempio degli Statuti dell’Università di Bologna, copiati per l’Università di Tübingen dal duca di Württemberg, Erberto V, nel 1477: A. Ponsiglioni, *Dell’influenza civile e politica delle Università, Discorso inaugurale per la solenne apertura dell’Anno Scolastico 1877/78 letto nella Grand’aula della R. Università di Genova*, in *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1877-78*, Genova 1878, pp. 14-17.

⁷³ *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1 c/231*.

⁷⁴ Binding era passato da iniziali interessi storico-giuridici al penale, occupandosi nel 1870 del progetto di un Codice penale per il *Norddeutscher Bund*. Nel 1885 pubblicò il primo volume dell’*Handbuch des deutschen Strafrechts*, parte penalistica del *Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft*, manuale sistematico della giurisprudenza tedesca. Insieme allo psichiatra Alfred Hoche, fu autore dell’opera *Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (Il permesso di annientare vite indegne di vita, Leipzig 1920)*, in cui si esprimeva a favore dell’eutanasia per i pazienti terminali, non in qualità d’eccezione alla legge punitiva dell’omicidio, bensì come atto legittimo nell’interesse stesso del malato. Il Terzo Reich l’avrebbe assunta come base scientifica per l’*Aktion T4*, programma di eutanasia coatta dei disabili. Cfr. H. Triepel, *Binding, 1) Karl Ludwig Lorenz*, in *Neue Deutsche Biographie*, II, Berlin 1955, pp. 244-245.

⁷⁵ *Verzeichniss*, cit.

iscrivendosi il 29 aprile 1878⁷⁶. Seguendo le *Institutiones des römischen Rechts. Exegetische Übungen* di Windscheid, e le *Pandekten I Theil* di Schmidt, Bensa si prefiggeva evidentemente di completare le parti a lui mancanti del percorso di corsi romanistici, iniziato l'anno precedente partendo per così dire dalla fine, cioè dalla seconda parte del più progredito corso di Pandette. Stavolta, oltre ai corsi romanistici, Bensa sceglieva di frequentare *Theoretische Nationalökonomie* di Wilhelm Georg Friedrich Roscher (Hannover 1817 – Leipzig 1894) e *Handels-Wechsel und Seerecht* di Johann Ernst Otto Stobbe (Königsberg 1831 – Leipzig 1887)⁷⁷.

Prima di terminare anche il secondo periodo di studi, il 3 settembre 1878, Bensa ebbe pure modo di analizzare lo studio windscheidiano *Wille und Willenserklärung (Volontà e dichiarazione di volontà)*⁷⁸. La recensione, redatta da Bensa a Leipzig nel 1878, come riportato testualmente in calce, sarebbe stata poi pubblicata nel ventunesimo volume dell'“Archivio Giuridico”, edito nel medesimo anno⁷⁹. In tal senso, la possibilità di tenersi direttamente aggiornato sulle ultime pubblicazioni di Windscheid, colta da Bensa seguendone i corsi a Leipzig, potrebbe essersi rivelata decisiva nel battere sul tempo Vittorio Scialoja, al momento di reperire l'ultima edizione disponibile del *Lehrbuch des Pandektenrechts* per iniziarne la traduzione italiana⁸⁰.

Oltre ad aver colto la preziosa opportunità di ascoltare Windscheid, la scelta di perfezionarsi in discipline così eterogenee rappresenta sicuramente un ulteriore indizio della poliedricità di Bensa, che di lì a poco si sarebbe riflettuta nell'altrettanto eterogenea gamma di insegnamenti affidatigli all'Ateneo genovese. Se la preferenza per il corso di diritto commerciale, cambiario e marittimo rimanda immediatamente alle peculiari esigenze dei professionisti genovesi, quella per il diritto penale potrebbe far pensare all'esempio paterno.

In effetti, come si è visto, il percorso accademico di Bensa si presenta legato a doppio filo con quello del padre Maurizio. L'ipotesi che la strada fosse già stata “spianata” dall'autorevolezza e dalla fama paterna, per l'avvio alla carriera accademica in generale e per la possibilità di perfezionare gli studi in Germania in particolare, sembra suffragata anche da Pietro Cogliolo. Nell'orazione commemorativa pronunciata un anno dopo la scomparsa dell'amico, Cogliolo sottolineava la fortuna

⁷⁶ *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1/176*. Negli attestati di immatricolazione è documentato anche il domicilio degli studenti: Bensa prendeva alloggio al medesimo dell'anno precedente (*Klosterstraße 15*), il che fa pensare verosimilmente a un contatto stabile a Leipzig.

⁷⁷ Tra le opere più significative di Roscher, economista e storico, vanno segnalate: *System der Volkswirtschaft, Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende*, in 5 volumi (Stuttgart 1854-94); *Geschichte der National-Oekonomie in Deutschland* (München 1874); *Politik: Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie* (Stuttgart 1892). Cfr. Bücher, *Roscher: Wilhelm Georg Friedrich*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, LIII, Leipzig 1907, pp. 486-492; H. Kurz, *Roscher, 1), Wilhelm Georg Friedrich*, in *Neue Deutsche Biographie*, XXII, Berlin 2005, pp. 39-41. Stobbe si era rivolto al diritto tedesco dopo aver studiato filosofia e filologia classica, divenendo esponente di spicco della corrente germanista. Tra le sue opere principali si ricordano: *Geschichte der deutschen Rechtsquellen* (Brunswick 1860-64) e *Handbuch des deutschen Privatrechts* (Berlin 1871-78; II ed. 1882-85). Cfr. E. Landsberg, *Stobbe, Johann Ernst Otto*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, XXXVI, Leipzig 1893, pp. 262-266.

⁷⁸ *Verzeichniss*, cit., *Signatur: UAL, C. D. 1/176*.

⁷⁹ P.E. Bensa, *Bibliografia. Wille und Willenserklärung – Eine Studie von Dr. B. Windscheid*, in “Archivio Giuridico”, XXI (1878), pp. 120-122.

⁸⁰ F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 222-226.

avuta da Bensa nell'entrare "giovane e vittorioso nella vita, senza le lotte terribili e le sconcertanti delusioni" subite inizialmente dalla maggior parte degli aspiranti alla carriera accademica. Egli aveva trovato

"la via aperta dal suo illustre genitore, professore stimato e avvocato ricercato, e poté recarsi subito a completare i suoi studi in Germania, dove allora gli studi nel diritto romano erano così in fiore che sembrava che di là venisse la luce della scienza giuridica".

Cogliolo teneva a precisare di essersi riferito alla grandezza degli studi giuridici in Germania parlando al passato: la scuola romanistica italiana poteva dirsi finalmente ritornata agli antichi splendori, avendo ormai riconquistato il dominio intellettuale in campo giuridico⁸¹.

Ai nostri fini, l'analisi del percorso scientifico di Paolo Emilio Bensa assume comunque un ruolo paradigmatico per comprendere l'evoluzione che stava avvenendo nella formazione della scienza giuridica italiana *fin de siècle*, in termini generali e diffusi ma con riguardo particolare alla civilistica. Quest'ultima, alle prese con l'edificazione di un proprio compiuto sistema, volgeva allora lo sguardo alla più avanzata scienza pandettistica tedesca, complice senz'altro l'indiscussa autorevolezza della romanistica italiana che tanto aveva contribuito alla promozione di tale modello, funzionale all'attualizzazione - in un contesto di diritto ormai codificato - del proprio stesso oggetto di studio⁸².

In tal senso, l'esame dell'apporto culturale di Bensa acquisisce una portata ancor più emblematica e "probante", proprio perché riguarda un giurista genovese, nato e vissuto in un contesto politico non direttamente legato alla Germania, oltre che formatosi nell'alveo di una cultura giuridica ben diversa da quella pandettistica, modellata sulla prassi commerciale e marittima⁸³.

4. La produzione didattica e scientifica

Commemorando Bensa da poco scomparso, Angelo Sraffa - "allievo spirituale" di Vivante - osservava con un certo rimpianto: "quello che rimane di scritto o stampato da Lui non darà a coloro che verranno l'impressione di quello che fu, perché le opere Sue migliori sono, l'una rimasta confusa in un vasto lavoro di cooperazione con un suo grande fratello, l'altra dispersa nei dibattiti di tutti i giorni nel foro ove la Sua attività di giurista signoreggiava"⁸⁴.

Similmente si sarebbe espresso Pietro Cogliolo, prendendo atto della difficoltà di

⁸¹ P. Cogliolo, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 7-8.

⁸² Cfr. G. Alpa, *La cultura delle regole*, cit., pp. 195-198; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 39-42; P. Grossi, *La cultura del civilista italiano*, cit., pp. 15-20.

⁸³ Per Varnier, rispetto ad altre discipline il settore marittimistico pare aver risentito in misura minore delle svolte vissute dalla comunità giuridica genovese tra Otto e Novecento: G.B. Varnier, *La cultura giuridica ligure nel XIX secolo*, cit., p. 246.

⁸⁴ *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 92. Cfr. il necrologio apparso sul quotidiano genovese "Il Cittadino" e le parole commemorative di Biagio Brugi: Ivi, pp. 36 e 82; e ancora A. Ascoli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 68; F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 381. Per la continuità dell'insegnamento vivantiano in Sraffa, cfr.: P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 56-57; P. Grossi, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli 2012, pp. 33-34 e nt. 19.

mettere adeguatamente in evidenza “le eccelse virtù dello scrittore”, non avendo egli lasciato “una grande opera scritta”⁸⁵. Era evidentemente chiaro a tutti che l’autentico testamento scientifico lasciato dal giurista genovese fosse costituito dalle note al Windscheid, benché scritte a quattro mani con Fadda. Senza mettere in dubbio tale asserzione, si può ad ogni modo constatare – ad uno sguardo generale – come anche le opere “minori” di Bensa non siano prive di motivi d’interesse.

Quali primissimi lavori scientifici, sono da ricordare gli *Studi sul progetto del Codice Penale*, pubblicati nelle annate 1877-1878 della “Gazzetta Legale”, e la dissertazione *Sull’obbligo dell’erede di pagare i debiti ereditari e le sue limitazioni in Diritto Romano*, edito nel 1882⁸⁶. In tali esordi scientifici, si può cogliere ancora una volta la poliedricità della formazione giuridica di Bensa.

Nell’ambito di una produzione generale rimasta piuttosto legata agli sviluppi giurisprudenziali, le elaborazioni sistematiche e organiche prodotte da Bensa si presentano per lo più collegate alla sua pratica quotidiana d’insegnamento universitario⁸⁷. Tra esse va innanzitutto ricordato, anche per l’influenza esercitata sulle successive opere analoghe, il *Compendio d’introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d’istituzioni di diritto civile italiano, Introduzione e parte generale*⁸⁸.

Edito a Torino nel 1897 e non più completato, esso comprende soltanto la parte generale del sistema di diritto civile, arrestandosi dopo alcuni cenni in materia di capacità giuridica⁸⁹. Nonostante il carattere elementare della trattazione, volta a fornire i primi rudimenti agli studenti che iniziavano ad avvicinarsi allo studio del diritto, nel *Compendio* sono nondimeno riconoscibili le doti maggiormente caratteristiche di Bensa: precisione dei concetti e padronanza della legge positiva, unite alla chiarezza del

⁸⁵ P. Cogliolo, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 4.

⁸⁶ Cfr. A. Ascoli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 70; R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 30.

⁸⁷ Cfr. P. Craveri, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 577. Cereseto si rammarica della mancata raccolta e conservazione delle lezioni di Bensa (le cui tematiche il maestro rinnovava ogni anno), iniziativa promossa invece dagli allievi napoletani di Fadda: G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, cit., p. 19; P. Marottoli, *Carlo Fadda*, cit., p. 130. Ad ogni modo, nella biblioteca della Sezione di Storia del Diritto del Dipartimento di giurisprudenza genovese è rinvenibile il volume dattiloscritto *Lezioni di Diritto civile, Della estinzione delle obbligazioni, dettate dal Prof. Paolo Emilio Bensa, raccolte dallo studente Lorenzo De Gregori, per incarico dell’Associazione Genovese Universitaria, Anno 1912-1913*, pp. 2-863. Di seguito, sempre nello stesso tomo, si ritrovano alcune lezioni dettate da Barassi nello stesso anno: *Lezioni di Diritto civile, Teoria generale degli atti giuridici, Delle forme della dichiarazione di volontà, dettate dal Prof. Ludovico Barassi, raccolte dallo studente Lorenzo De Gregori, per incarico dell’Associazione Genovese Universitaria, Anno 1912-1913*, pp. 3-304. L’etichetta del volume riporta ancora la vecchia segnatura: Istituto di esercitazioni giuridiche, Genova, VII, 1, 6. Inoltre, presso il *Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte* di Frankfurt am Main, si trova il volume dattiloscritto: P.E. Bensa, *Lezioni di diritto civile, Della proprietà*, R. Università di Genova, 1904-1905.

⁸⁸ P.E. Bensa, *Compendio d’introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d’istituzioni di diritto civile italiano, per l’Avv. Paolo Emilio Bensa, Dottore collegiato e Professore nella R. Università di Genova, Introduzione e parte generale*, Torino 1897.

⁸⁹ Anche se incompleta, per l’allievo Giorgio Del Vecchio la trattazione era comunque sufficiente per “illuminare l’intera materia” civilistica: G. Del Vecchio, *In memoria di Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 35. Dello stesso avviso Alberto Marghieri, per il quale il *Compendio* costituirebbe uno dei migliori manuali in materia di “principi fondamentali del diritto italiano”: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 85. Cfr. R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31; C. Lanza, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

dettato⁹⁰.

Nella sua semplicità e pacatezza, la *Prefazione al Compendio* si presta ad assumere i caratteri di un vero e proprio “programma”: seppur partendo da finalità prettamente didattiche, esso approda fluidamente alla dimensione scientifica, secondo lo stile già emblematicamente rispecchiato dalle annotazioni alla traduzione italiana delle *Pandekten* windscheidiane. Mantenendosi su di un basso profilo, Bensa afferma di scrivere “per coloro che dagli studi di generale coltura passano a quelli delle scienze giuridiche, e si affacciano per la prima volta alla conoscenza del Diritto”⁹¹.

Senza ulteriori indugi, si ricollega quindi all’evoluzione degli studi giuridici in generale e di quelli civilistici in particolare, allora in corso in Italia, fornendo al contempo lumi preziosi per la comprensione del suo programma scientifico. Bensa non poteva che salutare positivamente il passaggio dalle “forme alquanto vaporose” dell’insegnamento di *Enciclopedia del diritto* al corso di *Introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, specialmente focalizzato sulle *Istituzioni di diritto civile italiano*. Tale insegnamento introduttivo si presentava indispensabile non solo ai fini di un corretto avviamento allo studio del diritto in generale, ma pure per suddividere adeguatamente gli studi civilistici in due parti: una preliminare, “che ne facesse conoscere per intero i lineamenti e la nomenclatura”, e un’altra progredita, più diffusa e approfondita. Di per sé, nulla di nuovo: si trattava del medesimo metodo inaugurato dai giuristi romani, ideatori del concetto di “Istituzioni”, rudimenti introduttivi da separarsi dalle nozioni romanistiche più complesse e specifiche. Al riguardo, Bensa affermava accuratamente: “Ma se ciò è giusto per un diritto che ormai non vige più come legge, quanto a maggior ragione lo deve essere per il diritto vivo e pratico dell’attualità!”⁹².

Con ciò, egli si riaffermava tra le righe cultore del diritto “civile” e “positivo”: consapevole del valore scientifico degli studi romanistici, ma allo stesso tempo ben lontano dagli eccessi attualizzanti, che invece avevano informato il profilo di Filippo Serafini⁹³.

Ad ogni modo, ciò non impediva a Bensa di rivelare una vocazione autenticamente “pandettistica”. Nei *Cenni speciali sul Diritto romano*, inseriti nella parte introduttiva del *Compendio* dedicata alla *Divisione e classificazione del diritto oggettivo*, egli sottolineava come fosse il diritto romano a dare “ai moderni popoli civili il suo linguaggio, e la maggior parte dei suoi istituti di diritto privato”. La maggior parte dei progressi delle moderne legislazioni su quelle anteriori andavano pertanto considerate “puri e semplici ritorni ai principi romani”, di pari passo con la grande importanza loro riconosciuta “presso alcuni popoli di grande cultura, per esempio in Germania, dove avevano ancora valore di Diritto comune”⁹⁴.

⁹⁰ F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382. Il quotidiano “Il Cittadino” commemorava Bensa elogiando l’“incomparabile” brevità del *Compendio*, oltre alle celebri note al Windscheid, “modello di educazione scientifica e pratica”: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 36.

⁹¹ P.E. Bensa, *Compendio d’introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., p. 1.

⁹² *Ivi*, p. 2.

⁹³ Al riguardo, si rimanda estesamente a F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento*, cit.

⁹⁴ P.E. Bensa, *Compendio d’introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., p. 31. Cfr., per una critica della metodologia pandettistica applicata da Bensa: F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., pp. 234-241.

Tali considerazioni non potevano che ripercuotersi sulla metodologia didattica. Infatti, nella *Prefazione al Compendio*, Bensa si dichiarava persuaso, proprio grazie alla pratica d'insegnamento, di come non fosse più possibile né opportuno ai fini didattici adottare nelle lezioni "l'ordine del Codice civile patrio". Di gran lunga preferibile era invece "un metodo più razionale e scientifico", "di natura eminentemente sintetica", che si rendeva più congeniale alla memorizzazione dei principi fondamentali grazie ad un "migliore coordinamento logico" e avrebbe permesso di svolgere l'intera materia in un solo anno, data la sua maggior brevità⁹⁵.

Sempre per motivi didattici, Bensa aveva privilegiato l'"uso frequente di esemplificazioni pratiche", astenendosi invece da ogni citazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché dal dare conto di ogni discussione polemica di punti controversi. A tal proposito, egli aveva preferito esporre l'opinione più comune, se del caso rinunciando a descrivere il proprio personale pensiero⁹⁶.

Per tali motivi, aveva inteso premettere la trattazione di un'ampia parte generale. Il Libro primo, *Il diritto oggettivo in genere*, conteneva alcuni brevi cenni introduttivi alle scienze giuridiche in generale e constava di un unico capo: *La norma giuridica*⁹⁷. Il Libro secondo, *I diritti soggettivi in genere*, ospitava invece la parte generale delle Istituzioni civilistiche, radunando e coordinando "le figure comuni a tutto il campo del Diritto civile"⁹⁸. Tale secondo libro constava di cinque capi: *Generalità, Le persone, Le cose, Vicende del diritto soggettivo* (comprensiva della trattazione dei negozi giuridici), *Il diritto soggettivo in esercizio*⁹⁹. Ad uno sguardo d'insieme, questa struttura si presenta nettamente somigliante a quella del secondo libro delle *Pandekten* di Windscheid¹⁰⁰. Infine, Bensa chiudeva la trattazione con un'*Appendice sui conflitti delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio*¹⁰¹.

L'autore si riservava quindi di dedicarsi presto ad un altro volume, in cui avrebbe esposto la parte speciale, riguardante i diritti reali, di obbligazione, di famiglia, e le successioni *mortis causa*. In tal modo l'utilità del volume di parte generale avrebbe potuto apprezzarsi appieno, non essendo necessario ripetere nel secondo tomo i concetti generali già trattati.

Ciò che più risulta interessante ai nostri fini è la testuale ammissione di Bensa di aver preso a modello, per la costruzione della parte generale e la conseguente sistemazione della trattazione speciale, il sistema comunemente seguito dagli odierni giuristi germanici, "grandi e profondi generalizzatori"¹⁰². Nonostante il metodo sistematico raggiungesse le vette più alte nelle opere di *Pandekten*, o di diritto privato

⁹⁵ P.E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., p. 2.

⁹⁶ Ivi, p. 4.

⁹⁷ Ivi, pp. 5-34.

⁹⁸ Bensa si ispirava all'esempio della legislazione e della dottrina penale. Diversamente, la civilistica offriva soltanto un saggio parziale, le *Disposizioni generali sulla pubblicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi*, che precedevano il Codice Pisanelli: Ivi, pp. 2-3.

⁹⁹ Ivi, pp. 35-221.

¹⁰⁰ Cfr. B. Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, unter vergleichender Darstellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp*, Neudruck der Ausgabe Frankfurt am Main 1906, IX ed., Aalen 1963, I, *Zweites Buch. Von den Rechten überhaupt*, pp. 155-684.

¹⁰¹ P.E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., p. 213-221.

¹⁰² Ivi, p. 3.

tedesco moderno, piuttosto che nelle *Institutionen*, Bensa riteneva fondamentale adottare un metodo rigoroso, soprattutto e a maggior ragione, nelle opere elementari e didattiche. Non per niente, anche nella compilazione giustiniana l'unica parte esposta sistematicamente (seppur con ordine difettoso) era costituita dalle *Institutiones*¹⁰³. Proprio per motivi di reverenza verso la tradizione giuridica italiana, Bensa aveva scelto di adottare pure per la propria opera la denominazione di *Istituzioni*, anche se avrebbe adoperato volentieri, per sua testuale ammissione, l'intitolazione *Programma*.

A convincerlo dell'opportunità di seguire il metodo sistematico tedesco aveva contribuito il buon risultato ottenuto nella didattica, come pure il riscontro dell'utilizzo di tale modello nei testi più aggiornati degli studiosi di maggior autorevolezza. Era il caso, ad esempio, della terza edizione delle *Istituzioni di diritto civile italiano* di Emidio Pacifici-Mazzoni, come pure dell'opera omonima di Gian Pietro Chironi¹⁰⁴. Quest'ultima, a dispetto del modesto titolo, costituiva in realtà "un vero trattato sistematico di diritto civile", utile più a coloro che già avevano masticato la scienza civilistica che ai principianti¹⁰⁵.

Andavano poi considerati altri pregevolissimi testi che trattavano il diritto civile italiano in forma di compendio: in particolare, le *Istituzioni* di Giovanni Lomonaco e quelle di Emanuele Gianturco¹⁰⁶. Quest'ultime però seguivano ancora, per la gran parte, un ordine analogo a quello codicistico, a differenza del *Sistema di diritto civile italiano*, in cui Gianturco adottava "il metodo di un'ampia parte generale"¹⁰⁷.

Bensa non mancava di considerare "un ottimo e recentissimo libro", il quale esponeva secondo i metodi tedeschi "la parte generale di un diritto civile analogo al nostro", quello francese. Si trattava dell'*Allgemeiner Theil der modernen französischen Privatrechtswissenschaft* di Carl Crome, a sua volta rimaneggiamento del manuale di Zachariae, che di lì a poco sarebbe stato tradotto da Ludovico Barassi, collega molto legato al Bensa e titolare del corso di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile dall'a.a. 1902/03¹⁰⁸. Come già si è rilevato, Barassi avrebbe fatto pure da supplente a Bensa per il corso di Diritto civile, durante le assenze dettate dai lavori parlamentari e dall'attività militare.

Infine, Bensa riteneva doveroso ricordare, benché non si trattasse di testi di Istituzioni, l'*Enciclopedia giuridica ad uso di lezioni* di Francesco Filomusi Guelfi e l'*Enciclopedia giuridica per uso delle scuole* di Pasquale del Giudice, "pregevole esposizione schematica dei principi del Diritto privato"¹⁰⁹.

¹⁰³ *Ibid.*, nt. (1).

¹⁰⁴ E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, III ed., Firenze 1880-1890, (6 voll.); G.P. Chironi, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Torino 1888-1889, (2 voll.).

¹⁰⁵ P.E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., p. 3.

¹⁰⁶ G. Lomonaco, *Istituzioni di diritto civile italiano*, II ed. notevolmente accresciuta, Napoli 1894-1895, (7 voll.); E. Gianturco, *Istituzioni di diritto civile italiano*, III ed. riveduta, Firenze 1889.

¹⁰⁷ P.E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., nt. (5), p. 4. Cfr. E. Gianturco, *Sistema di diritto civile italiano*, II ed., Napoli 1894.

¹⁰⁸ P.E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., nt. (4), p. 3; K. Crome, *Allgemeiner Theil der modernen französischen Privatrechtswissenschaft*, Mannheim 1892; K.S. Zachariae – C. Crome, *Manuale del diritto civile francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome, Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi*, cit.

¹⁰⁹ P.E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., nt. (5), p. 4. Cfr.: F. Filomusi Guelfi, *Enciclopedia giuridica ad uso di lezioni*, III ed. riveduta ed ampliata, Napoli 1885; P. Del Giudice,

L'indirizzo metodologico sistematico, che stava allora prendendo piede in Italia sulla scia dell'elaborazione della Pandettistica tedesca, può rinvenirsi particolarmente nel corso monografico di Bensa *Delle servitù prediali*, pubblicato nel 1899¹¹⁰. Pur presentandosi in veste di semplici lezioni, raccolte e pubblicate dallo studente Giuseppe Amadeo, il lavoro rappresenta un vero e proprio trattato¹¹¹. Alla parte iniziale, dedicata al *Concetto della servitù prediale*, facevano seguito le *Caratteristiche e Classificazioni* dell'istituto¹¹². In materia di concetto di servitù e di una sua possibile considerazione come "smembramento della proprietà", Bensa apriva la trattazione proprio con un'attenta disamina dell'opinione espressa da Windscheid nelle *Pandekten*¹¹³. In seguito, nella parte speciale trattava le servitù legali, nonché quelle "stabilite per fatto dell'uomo", concludendo con la sezione sull'*Esercizio, nascita ed estinzione delle servitù*¹¹⁴.

Sempre sulla base dei corsi universitari tenuti da Bensa, furono poi pubblicati gli scritti: *Sull'usufrutto*, nel 1924, e *Sulle successioni legittime e legittimarie*, l'anno successivo¹¹⁵.

Oltre alla produzione didattica possiamo ricordare, tra le opere di taglio più propriamente scientifico, lo scritto *An juratum sit. Appunti critici di diritto civile italiano*, come parte del volume per le onoranze a Filippo Serafini, pubblicato a Firenze nel 1892¹¹⁶. In esso Bensa trattava la questione spinosa della rilevanza giuridica di modificazioni e aggiunte alla formula del giuramento, oggetto di acceso dibattito tra i civilisti e i processualisti del tempo. Avuto riguardo ai principi fondamentali in materia, il giurista genovese era riuscito nel difficile compito di chiarire fino a che punto il giurante dovesse pronunciare esattamente la formula, discernendo le modificazioni giuridicamente irrilevanti da quelle che escludevano invece la prestazione del giuramento. In particolare, il suo contributo si distingue per l'attitudine prettamente legicentrica e ben poco pandettistica: infatti, per controbattere agli "argomenti di equità" addotti da alcune sentenze della Corte di Cassazione, egli si era basato su argomenti giuridici strettamente ricavati da norme di diritto sostanziale e processuale. Osservando come la trascuratezza del dettato delle norme positive da parte di tali pronunce si fosse tradotto in un'ingiustizia a danno del giurante, Bensa elevava la propria trattazione a considerazioni più generali in materia d'interpretazione. A tal proposito, egli raccomandava all'interprete di non abbandonare "il sentiero sicuro della legge, per seguire quello malfido del proprio sentimento giuridico": così facendo si sarebbe ribellato non soltanto al legislatore, ma anche in ultima analisi al

Enciclopedia giuridica per uso delle scuole, II ed. ampliata e corretta, Milano 1896.

¹¹⁰ P.E. Bensa, *Delle servitù prediali, Lezioni del Prof. Paolo Emilio Bensa raccolte e pubblicate dallo studente Giuseppe Amadeo*, Siena 1899. Cfr.: F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382; P. Craveri, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 577.

¹¹¹ Cfr.: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 36; R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31; A. Piola, *Professori e Maestri*, cit., p. 56.

¹¹² P.E. Bensa, *Delle servitù prediali*, cit., pp. 1-137.

¹¹³ Ivi, pp. 6-10. Cfr. B. Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, cit., *Drittes Buch. Das Sachenrecht, Fünftes Kapitel. Die Dienstbarkeiten, I. Begriff*, § 200, p. 1025.

¹¹⁴ P.E. Bensa, *Delle servitù prediali*, cit., pp. 138-413.

¹¹⁵ Cfr. R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31.

¹¹⁶ P.E. Bensa, *An juratum sit. Appunti critici di diritto civile italiano*, Firenze 1892. Cfr.: F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382; R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 29.

perseguimento della giustizia, scopo ultimo del giurista¹¹⁷.

Nel 1895 veniva pubblicato *Il diritto romano nella pratica. Sulle vocazioni testamentarie collettive e individuali*, scritto in cui Bensa dimostrava soprattutto una piena padronanza del diritto romano¹¹⁸. Egli forniva il proprio parere in risposta a quello dell'avvocato Luigi Gallo, riguardo all'influenza esercitata dalla menzione collettiva di alcuni eredi o legatari, effettuata dal testatore, sul riparto dell'asse, della quota ereditaria o dell'oggetto legato. Come l'autore precisava chiaramente sin dal titolo, l'interesse era focalizzato non già sulla dimensione storica, bensì sull'applicazione pratica, attuale, del diritto romano.

Sempre tra la produzione saggistica del Bensa, vanno ricordati: *Sulla tutela dei figli minori dell'interdetto*, pubblicato nel 1893; *Ancora sulla "presupposizione"*, del 1902; *Sul difetto di pubblicità del recesso dei soci nelle società commerciali*, edito l'anno successivo; *Sul concetto di cose fungibili nel diritto italiano*, studio inserito nelle onoranze a Carlo Fadda per il venticinquesimo anno del suo insegnamento, celebrato nel 1906¹¹⁹.

A caratterizzare la produzione didattica e scientifica del genovese contribuì l'ampiezza della sua cultura filosofica, storica e letteraria: interessato alle discipline umane e sociali nel loro complesso, egli considerava le *humaniores litterae* premessa fondamentale per il successivo approfondimento della disciplina giuridica¹²⁰. Profondo conoscitore dei classici antichi e moderni e in particolare dell'opera dantesca, tenne apprezzate conferenze all'Accademia dei Lincei, di cui divenne socio nazionale nel 1927¹²¹. Soprattutto una lettura del canto XXI dell'*Inferno*, tenuta alla Casa di Dante di Roma nel 1926, riscosse successo nella critica: essa rimase però inedita, non avendone Bensa consegnato il manoscritto¹²². Le sue stesse lezioni erano permeate di cultura classica, spaziando tra richiami "alla letteratura, alla storia, alla mitologia" (a detta di Andrea Piola, "senza giovare di alcuna nota scritta")¹²³.

Come si è notato, la produzione scientifica di Bensa non può dirsi particolarmente numerosa né di ampio respiro (se si escludono i compendi destinanti all'insegnamento). Ad ogni modo, bisogna pure sottolineare come varie ragioni permettano di ridimensionare tale critica. *In primis*, va considerata la notevole mole dell'impegno profuso nel vasto lavoro di cooperazione con Fadda per la redazione delle note alla traduzione italiana di Windscheid. Lo stesso Vassalli riconosceva ad

¹¹⁷ Cfr. R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., pp. 29-30.

¹¹⁸ Ciononostante, Talamanca considera la collaborazione con Fadda per la traduzione al Windscheid quale "unico punto di contatto" di Bensa con la romanistica: M. Talamanca, *Un secolo di "Bullettino"*, cit., p. XXI.

¹¹⁹ Cfr. A. Ascoli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 70-71; F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382; F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., pp. 234-241.

¹²⁰ Cogliolo riporta i versi di un sonetto spiritoso scritto da Bensa, *Anacreonte e le cicale*: P. Cogliolo, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 13-14.

¹²¹ La dichiarazione con cui il Ministero della Pubblica Istruzione eleggeva Bensa socio nazionale dei Lincei, nella classe di Scienze morali, storiche e filologiche, si ritrova nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit.

¹²² F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 392, nt. I; G.B. Cereseto, *Ricordi biografici*, cit., p. 17. Cfr. C. Lanza, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

¹²³ Pertanto, Luzzatto individuava nelle lezioni di Bensa un carattere più "familiare" che "cattedratico": R. Luzzatto, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31. Cfr. A. Piola, *Professori e Maestri*, cit., p. 56.

entrambi il merito di aver unito le loro forze e attitudini per un fine culturale superiore, vincendo la naturale ambizione all'autonomia del lavoro e alla soddisfazione individuale¹²⁴. Inoltre e in ultima analisi, non va dimenticato come il genovese rimase sempre, prima che un erudito e oltre che un docente, soprattutto un avvocato¹²⁵. Proprio il costante impegno nel foro, quotidianamente diviso con quello per l'Ateneo, fino agli ultimi anni della sua esistenza, plasmò profondamente il profilo di studioso di Paolo Emilio Bensa.

5. Le note a sentenza: quale considerazione per gli studi pandettistici?

Posto il lavoro di elaborazione scientifica, può essere interessante valutare l'impatto che esso esercitò sulla prassi, esaminando gli scritti di Bensa che proprio dalle esigenze di quest'ultima traevano origine.

Si tratta in particolare delle sei note a sentenza redatte per la rivista "La Corte di Cassazione" tra il 1924 e il 1927, in risposta del giurista genovese ad una precisa richiesta di collaborazione da parte di Filippo Vassalli¹²⁶. Inoltre, si è rinvenuto un precedente contributo redatto da Bensa insieme all'avvocato Betti, per il secondo volume della rivista "Il Giurista. Giornale giuridico-civile-commerciale-marittimo-penale-amministrativo", edito nel 1892¹²⁷.

Tali scritti sono accomunati, nell'insieme, dalla tendenza a limitare le considerazioni al dato codicistico-legislativo, dimostrata da Bensa a livello generale. Del resto, pure nelle note al Windscheid redatte a quattro mani con Fadda era stata assegnata importanza del tutto centrale all'analisi del diritto positivo nazionale: in ciò riposa effettivamente una delle maggiori peculiarità delle annotazioni italiane al confronto con le *Pandekten*¹²⁸.

Il contributo edito nel 1892 traeva origine da una memoria redatta da Bensa e dal collega Betti in materia d'interpretazione dell'art. 578 del Codice Pisanelli. Collocandosi nel capo delle servitù prediali, esso disponeva sulle distanze da osservarsi per chi avesse voluto "aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali o acquedotti" o altrimenti modificare dei corsi d'acqua, ai fini di non nuocere agli altri fondi o alle acque preesistenti¹²⁹. Una parte della dottrina aveva interpretato il secondo comma come una contraddizione rispetto alle regole della proprietà, per la parte in cui

¹²⁴ F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 386.

¹²⁵ Anche secondo De Marini Avonzo, "Bensa fu in primo luogo grande avvocato": F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 227.

¹²⁶ F. Vassalli, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382.

¹²⁷ P.E. Bensa – Betti, *Di alcuni argomenti adottati dai sostenitori di una diversa interpretazione dell'Art. 578 Cod. Civ.*, in "Il Giurista", II (1892), Fasc. 18, pp. 349-350. Cfr. *Sulla genesi e sullo spirito dell'Art. 578 del Codice civile italiano*, (redazionale), in "Il Giurista", II (1892), Fasc. 16, pp. 309-312; P. Craveri, *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 577; R. Beccaria, *I periodici genovesi dal 1473 al 1899*, Genova 1994, pp. 287-288.

¹²⁸ A tal proposito, si rimanda a quanto già considerato in: F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento*, cit.

¹²⁹ *Sulla genesi e sullo spirito dell'Art. 578 del Codice civile italiano*, cit., p. 309. In particolare, il secondo comma stabiliva: "Sorgendo contestazioni fra i due proprietari l'autorità giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai dritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute".

esso lasciava all'autorità giudiziaria facoltà di conciliare “nel modo più equo” i diritti dei proprietari di fondi confinanti, soprattutto al fine di incoraggiare lo sviluppo di attività agricole e industriali, se del caso assegnando le dovute indennità.

Al contrario, il nostro difendeva il dettato della disposizione, sostenendone la perfetta armonia con il restante tessuto codicistico e con i principi generali che informavano l'ordinamento (avendo peraltro attribuito a quest'ultimi ruolo fondamentale nel processo ermeneutico già nelle note al Windscheid). Infatti, l'art. 578 si presentava ispirato “al più sano dei principii”: la conciliazione tra il rispetto dei diritti di proprietà e la considerazione per i vantaggi ricavabili da agricoltura e industria. Semplicemente, la disposizione rappresentava un caso di “uso vietato dalle leggi”, per il quale era perfettamente lecito configurare una limitazione del diritto di proprietà. Alla base dell'interpretazione vi era la stessa definizione di tale diritto, contenuta all'art. 436: la limitazione del “diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta” era espressamente consentita in caso di uso vietato dalle leggi o dai regolamenti¹³⁰.

L'atteggiamento di Bensa si dimostrava sostanzialmente immutato nelle note redatte per “La Corte di Cassazione” negli anni Venti del Novecento, le quali in particolare dimostrano l'effettivo protrarsi della sua attività scientifica sino agli ultimi anni di vita, nonostante l'aggravamento dell'infermità che da lungo tempo lo affliggeva.

Nel primo volume del periodico, edito nel 1924, era pubblicata una nota di Bensa riguardante la prova del possesso di stato di figlio legittimo, nel caso in cui non avesse potuto darsi con l'atto di nascita¹³¹. Oltre al tratto costante rappresentato dalla peculiare attenzione per il dato codicistico, il contributo è interessante pure per il riferimento al modello francese.

Bensa si dichiarava subito d'accordo con la decisione della Suprema Corte, citando a rinforzo l'interpretazione data da Victor-Napoléon Marcadé al conforme art. 320 del *Code Napoléon*¹³². Era del tutto logico che il figlio non fosse tenuto a provare la causa specifica che produceva la mancanza dell'atto di nascita¹³³. Essa avrebbe potuto essere a questi il più delle volte semplicemente ignota, come sostenuto pure da Zachariae, Francois Laurent e Francesco Ricci¹³⁴.

Ad ogni modo, ciò che non persuadeva Bensa era l'estrema conseguenza cui sembrava giungere la sentenza: dispensare il reclamante non solo dalla prova della

¹³⁰ P.E. Bensa – Betti, *Di alcuni argomenti addotti dai sostenitori di una diversa interpretazione dell'Art. 578 Cod. Civ.*, cit., p. 349.

¹³¹ P.E. Bensa, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, in “La Corte di Cassazione”, I (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 170-172.

¹³² Cfr. V.N. Marcadé, *Explication théorique et pratique du Code Napoléon contenant l'analyse critique des auteurs et de la jurisprudence et un traité résumé après le commentaire de chaque titre*, VI ed., Paris 1866, II, p. 23.

¹³³ Secondo la Suprema Corte, il reclamante avrebbe dovuto soltanto provare, in proprio favore, il continuato possesso dello stato di figlio legittimo, essendo questo equiparato all'atto di nascita stesso ex art. 171 del Codice Pisanelli: P.E. Bensa, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, cit., p. 170.

¹³⁴ Cfr. C.S. Zachariae, *Cours de droit civil français traduit de l'allemand sur la cinquième édition (1839) et revu et augmenté avec l'agrément de l'auteur, par Aubry et Rau*, II ed., Bruxelles 1850, III, § 656, pp. 26-27; F. Laurent, *Principii di diritto civile, Prima traduzione italiana, seconda edizione diligentemente riveduta e migliorata con raffronti e appendici concernenti la legislazione e la giurisprudenza italiana*, II ed., Milano 1907, III, § 407, pp. 384-385; F. Ricci, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Torino 1877, I, § 255, pp. 321-322.

“causa della mancanza” dell’atto di nascita, ma anche dal provare il “fatto in genere di tale mancanza”. Al riguardo, era opportuno tornare a considerare attentamente il dettato codicistico: l’art. 170 e l’art. 171 del Codice Pisanelli si presentavano reciprocamente in rapporto di regola-eccezione. Infatti, mentre il primo stabiliva, in via generale, che la filiazione legittima andasse provata con l’“atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile”, il secondo, solo in caso di “mancanza di questo titolo”, ammetteva la prova del “possesso continuo dello stato di figlio legittimo”¹³⁵. Secondo Bensa, non erano pertanto sufficienti a rispondere ai requisiti di legge né il mero fatto negativo della non produzione dell’atto di nascita, né la semplice allegazione di non averlo. Per darsi luogo alla prova del possesso di stato, in virtù di “rimedio subordinato”, il reclamante avrebbe dovuto dimostrare di averne fatto ricerca nei luoghi in cui avrebbe potuto presumibilmente trovarlo, provando altresì l’infruttuosità di tali ricerche¹³⁶.

Un’altra nota redatta da Bensa, *Della cosa giudicata sulla concludenza dei fatti dedotti a prova rispetto alle possibilità di altro mezzo d’istruttoria*, edita nel medesimo volume de “La Corte di Cassazione”, spaziava invece in campo processuale¹³⁷.

Bensa non esitava a definire “inesatta ed arbitraria” la dottrina professata dalla Corte di Cassazione, per la quale il giudicato formatosi su una sentenza, che aveva affermato la concludenza dei fatti dedotti a prova per interrogatorio, non avrebbe impedito di pronunciarsi nuovamente sull’influenza degli stessi fatti qualora, fallita la prova per interpello, si fosse offerta quella per testimoni¹³⁸.

Il genovese ricorreva nuovamente ai principi generali: nel caso di specie, bisognava tener conto della nota massima processuale *frustra probatur quod probatum non relevat*. Essa permetteva alle parti di discutere preventivamente della concludenza delle prove non precostituite, consentendo loro in tal modo di opporsi all’esperimento del meccanismo probatorio. Pertanto, dopo aver esaminato la rilevanza della prova, il giudice emetteva una pronuncia incidentale di ammissione o rigetto di quest’ultima. Oggetto dell’esame previo era però costituito dalla “portata intrinseca dei fatti dedotti” e non già dal mezzo procedurale con il quale i fatti volevano farsi risultare. Inoltre, non vi era nessuna disposizione di legge positiva che introducesse differenze di sorta tra l’interrogatorio della parte e l’esame di testi, né nessun principio razionale in grado di giustificarne la diversità¹³⁹.

¹³⁵ Quest’ultimo rappresentava dunque un mezzo di prova sussidiario, supplementare, da adoperarsi non già indifferentemente o alternativamente all’atto di nascita, bensì soltanto in caso si giustificasse “la deficienza del mezzo tipico e principale”: P.E. Bensa, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, cit., p. 171. In particolare, era stato Francesco Saverio Bianchi ad esprimersi in tali termini: F.S. Bianchi, *Corso elementare di codice civile italiano*, Parma 1872, III, p. 483.

¹³⁶ P.E. Bensa, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, cit., p. 171.

¹³⁷ P.E. Bensa, *Sezione civile, 22 gennaio-23 febbraio 1924*, in “La Corte di Cassazione”, I (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 391-392.

¹³⁸ La Suprema Corte giustificava la decisione adducendo la mancanza del requisito dell’*eadem res*, non potendo perciò parlarsi di cosa giudicata ai sensi dell’art. 1351 del Codice Pisanelli: “L’autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità”.

¹³⁹ Bensa citava a rinforzo il *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile* di Lodovico Mortara, secondo il quale valeva per l’interrogatorio quello che era “comune all’ammissibilità di qualunque

Nella medesima rivista del 1924 erano editi due ulteriori contributi di Bensa su temi a quel tempo ampiamente dibattuti: le note *Della usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione* e *Sull'usucapibilità della servitù pubbliche di passaggio*¹⁴⁰.

Nella prima nota, Bensa prendeva posizione su una questione già affrontata nei decreti del periodo di guerra, cui di lì a poco avrebbe offerto soluzione la riforma del Codice civile. Si trattava della possibilità di ammettere la prescrizione decennale per chi avesse acquistato in buona fede un immobile, o un diritto reale sopra di esso, in forza di un titolo non trascritto.

Secondo il genovese, era necessario innanzitutto ancorarsi saldamente ai rapporti tra regole ed eccezioni desumibili dal tessuto codicistico: in tal senso, non vi era dubbio che l'art. 2137 acquisisse portata d'eccezione, ammettendo l'usucapione di dieci anni per la proprietà di beni immobili e per i diritti reali su di essi, acquistati in buona fede e con titolo valido nella forma¹⁴¹. Il legislatore aveva aggiunto a tali condizioni l'ulteriore estremo della trascrizione del titolo: esso compariva per ben due volte, come requisito dell'usucapibilità e per la fissazione dell'inizio della decorrenza del termine¹⁴². Bensa constatava interdetto come la Suprema corte non avesse tenuto in alcun conto l'elemento della trascrizione, ancorché "esplicitamente richiesto" in forza della semplice ermeneutica letterale¹⁴³.

L'usucapibilità delle servitù pubbliche di passaggio – e in genere delle servitù pubbliche discontinue – costituiva oggetto della successiva nota redatta dallo studioso. Si trattava di una questione particolarmente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza: nel caso di specie era stata adottata la tesi a favore, conforme peraltro all'insegnamento delle Sezioni Unite¹⁴⁴. Bensa si dichiarava d'accordo con tale principio: il regime delle servitù prediali contenuto nel Codice Pisanelli era pensato per le servitù private e non per quelle pubbliche. Pertanto, a quest'ultime non poteva applicarsi l'art. 630, il quale

mezzo di prova: che sia pertinente alla lite, e che non trovi ostacolo in un divieto della legge": P.E. Bensa, *Sezione civile*, 22 gennaio-23 febbraio 1924, cit., p. 392.

¹⁴⁰ P.E. Bensa, *Sezione civile*, 1 febbraio-15 aprile 1924, in "La Corte di Cassazione", I (1924), Parte prima, nt. (1) *Della usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione*, pp. 1295-1300; P.E. Bensa, *Sezione civile*, 25 gennaio-22 febbraio 1924, in "La Corte di Cassazione", I (1924), Parte seconda, nt. (1), pp. 66-70.

¹⁴¹ Regola generale poteva trovarsi invece all'art. 2135, che stabiliva la prescrizione trentennale di tutte le azioni, tanto reali quanto personali, senza che potesse opporsi il difetto di un titolo o di buona fede.

¹⁴² L'art. 2137 così disponeva: "Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione".

¹⁴³ La Suprema Corte aveva giustificato la propria lettura sulla scorta di un'opinabile interpretazione dell'avverbio "debitamente": l'estremo della trascrizione avrebbe dovuto intendersi requisito necessario per la prescrizione abbreviata soltanto "se ed in quanto" si fosse trattato di un atto assoggettato dal Codice a tale formalità. Bensa faceva notare come il corretto significato dell'avverbio fosse "come si deve" e non "se si deve": il legislatore aveva inteso pertanto avvertire della necessità di una regolare trascrizione ai fini della speciale usucapione decennale, così come aveva prescritto la validità del titolo dal lato della forma. Cfr. P.E. Bensa, *Sezione civile*, 1 febbraio-15 aprile 1924, cit., pp. 1297-1298.

¹⁴⁴ P.E. Bensa, *Sezione civile*, 25 gennaio-22 febbraio 1924, cit., p. 68. A favore dell'usucapibilità si era espresso anche Manlio Andrea D'Ambrosio, nel suo *Contributo alla dottrina delle servitù di uso pubblico*: M.A. D'Ambrosio, *Contributo alla dottrina delle servitù di uso pubblico*, in "Foro italiano", XLI (1916), Parte prima, p. 405.

escludeva la possibilità della prescrizione acquisitiva per le servitù discontinue¹⁴⁵.

Ad ogni modo, nonostante la Corte di Cassazione si fosse espressa in termini di principio generale, Bensa non esitava a introdurre un distinguo, sempre sulla scorta del tessuto codicistico. Oltre ai casi in cui il diritto di godimento pubblico su cosa altrui aveva carattere sicuramente non prediale, ve ne erano degli altri, previsti dallo stesso legislatore, connotati invece dalla predialità. Si trattava delle servitù legali stabilite per l'utilità pubblica, ai sensi degli artt. 532, 533 e 534 del Codice civile, le quali andavano dunque considerate imprescrittibili, in forza dell'art. 630¹⁴⁶.

Seguiva un nota in cui Bensa si esprimeva su di un tema pubblicistico: *Del sindacato giudiziario rispetto ai decreti-legge*¹⁴⁷. La Corte di Cassazione era intervenuta affermando decisamente due principi: l'insindacabilità da parte dell'autorità giudiziaria dei motivi di necessità e urgenza che avevano dettato il provvedimento governativo e la sopravvivenza del decreto-legge non convertito anche alla chiusura della sessione legislativa, la quale non avrebbe potuto provocarne la decadenza.

Mentre il primo principio poteva dirsi ormai consolidato, lo studioso si dimostrava invece molto meno persuaso della sicurezza del secondo¹⁴⁸. La materia aveva costituito oggetto di un acceso dibattito che aveva coinvolto autorità come Brunialti, Lucchini, Mortara e Santi Romano, conoscendo una ripresa proprio nei primi anni Venti. Laddove equiparato a un progetto di legge non ancora votato dalle due Camere, il decreto legge sarebbe stato ben suscettibile di decadenza a causa del sopraggiungere della chiusura della sessione. La Cassazione aveva effettivamente optato per tale lettura a proposito dei decreti emanati in materia di pubblica sicurezza sotto il ministero Pelloux¹⁴⁹.

Ad ogni modo, per Bensa tali argomenti potevano dirsi superati in forza della stabilizzazione della consuetudine per la quale era ormai pacifico che i decreti-legge non convertiti sopravvivessero alla chiusura della sessione (senza contare gli enormi inconvenienti che avrebbe senz'altro provocato la cessazione in blocco di una grande quantità di norme giuridiche)¹⁵⁰. La constatazione di Bensa è sicuramente degna di

¹⁴⁵ L'art. 630 così disponeva: "Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo".

¹⁴⁶ Tali servitù potevano riguardare il corso delle acque, i marciapiedi lungo fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade e di altre opere pubbliche. In particolare, Bensa si riferisce al diritto di pubblico passeggio in una villa privata: P.E. Bensa, *Sezione civile*, 25 gennaio-22 febbraio 1924, cit., p. 68.

¹⁴⁷ P.E. Bensa, *Sezione civile*, 3 maggio 1924, in "La Corte di Cassazione", I (1924), Parte seconda, nt. (1), *Del sindacato giudiziario rispetto ai decreti-legge*, pp. 142-145.

¹⁴⁸ Delle due l'una: o si negava in modo assoluto la "costituzionalità" del decreto-legge, autorizzando il magistrato a non riconoscergli efficacia obbligatoria, o viceversa la si ammetteva, rimettendo al governo la valutazione delle sue ragioni contingenti, non potendo ingerirsi l'autorità giudiziaria senza perciò violare la separazione dei poteri. La "questione astratta di costituzionalità" doveva ritenersi superata per effetto della consuetudine ormai impostasi con costanza e univocità: si contavano ormai migliaia di decreti-legge applicati dalle autorità amministrative e giudiziarie e pacificamente obbediti dai cittadini. Soprattutto, i due rami del Parlamento ne votavano "ad ogni piè sospinto la conversione in legge": ivi, p. 143.

¹⁴⁹ Cfr. M. Meccarelli, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in "Historia Constitucional", 6 (2005), pp. 263-283.

¹⁵⁰ P.E. Bensa, *Sezione civile*, 3 maggio 1924, cit., p. 144.

nota poiché segnala un evidente cambio di indirizzo giurisprudenziale, soprattutto rispetto ai decreti emanati al tempo del ministero Pelloux.

Cionondimeno, il genovese manifestava preoccupazione per “l’abuso veramente sfrenato di questo modo di legiferare”, che favoriva “una folta ed intricata vegetazione di norme troppo facilmente emanate e tecnicamente poco e male elaborate”. La soluzione auspicata rispecchiava, ancora una volta, l’unione tra la sensibilità di studioso e la pragmaticità del professionista: mettendo in guardia dagli effetti perversi dell’“eccesso di puritanismo”, Bensa non auspicava una radicale eliminazione del decreto-legge dall’ordinamento, quanto piuttosto una sua congrua disciplina, “in modo da frenarne per quanto possibile l’abuso e gli inconvenienti”¹⁵¹.

Infine, nel quarto volume de “La Corte di Cassazione”, edito nel 1927, compariva la nota di Bensa in tema di *Sequestro conservativo e patto privato*¹⁵². La Suprema Corte si era espressa su di una questione che non aveva precedenti in giurisprudenza, enunciando dei principi ai quali Bensa si sentiva di aderire completamente.

Il sequestro conservativo era senza dubbio un provvedimento di carattere eccezionale, che interveniva ad arrestare la libera disponibilità dei beni del debitore sia nei confronti di quest’ultimo, che dei suoi creditori. L’ordine del sequestro conservativo da parte del magistrato rappresentava l’esplicazione di un imperio, affidatogli dalla legge nella ricorrenza di determinati presupposti: esso non poteva essere quindi stabilito in forza di un mero patto privato¹⁵³. Pertanto, era da ritenersi nulla la pattuizione che autorizzasse uno dei contraenti a domandare il sequestro conservativo nei confronti della controparte, anche in mancanza delle condizioni richieste dal Codice di procedura civile, per il solo fatto dell’inadempienza da parte di quest’ultima alle proprie obbligazioni¹⁵⁴. Infine, la Corte aveva chiarito la possibilità per le parti di pattuire sequestri convenzionali, salvo l’impossibilità di applicarvi il procedimento di cui agli artt. 924 e seguenti del Codice di procedura civile.

Bensa approvava le determinazioni della Suprema Corte su tutta la linea, ma vi aggiungeva una precisazione, ancora una volta basandosi sulla lettura del dettato codicistico. In ogni caso non sarebbe stato possibile giungere all’assicurazione di una garanzia sui beni del debitore tramite sequestro convenzionale, essendo lo scopo di tale tipo di sequestro del tutto diverso. Infatti, secondo l’art. 1870 del Codice civile, esso atteneva alla conservazione della cosa che costituiva oggetto della controversia¹⁵⁵.

¹⁵¹ Bensa sperava che venisse ripreso presto il disegno di legge su cui aveva lavorato Vittorio Scialoja, di concerto con altri senatori. Benché già discusso e votato in Senato, esso non era poi giunto a discussione alla Camera: Ivi, p. 145.

¹⁵² P.E. Bensa, *Sezione civile, 15 febbraio-12 marzo 1927*, in “La Corte di Cassazione”, IV (1927), nt. (1), *Sequestro conservativo e patto privato*, pp. 1305-1306.

¹⁵³ Del resto, ciò non significava neppure ammettere per il giudice il potere di esercitare il sequestro d’ufficio: esso avrebbe dovuto pur sempre essere richiesto dalla parte interessata. Il giudice avrebbe potuto accogliere la richiesta soltanto laddove avesse riconosciuto la sussistenza dei requisiti legali.

¹⁵⁴ A maggior ragione, ciò doveva ritenersi inammissibile essendo il sequestro conservativo efficace non solo nei rapporti tra sequestrante e sequestrato, ma anche sui diritti dei terzi: *ex art.* 1244 del Codice civile, le conseguenze erano infatti opponibili anche agli estranei che avessero intrattenuto relazioni patrimoniali con il debitore sequestrato, sia attive che passive.

¹⁵⁵ L’art. 1870 disponeva: “Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere”.

Sebbene non si tratti di una grande quantità di note, dall'esame di tali contributi emergono comunque una serie di dati significativi. Colpisce innanzitutto la rigosità del nostro nell'attenersi sempre scrupolosamente alla lettera delle disposizioni codicistiche, rispettando la precedenza da attribuirsi al canone d'interpretazione letterale. Nel farlo, egli non ha timore di prendere posizione anche in evidente contrasto con le letture fornite dalla Suprema Corte, come pure dalla più autorevole dottrina. È quanto si riscontra, ad esempio, nella nota sulla prova del possesso di stato di figlio legittimo, come pure in quella sull'usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione¹⁵⁶.

Inoltre, spicca la grande semplicità e asciuttezza dello stile di Bensa, le cui note sono sensibilmente più concise rispetto a quelle di colleghi illustri, del calibro di Fadda, Brugi e Maroi, che possono ritrovarsi nei medesimi volumi de "La Corte di Cassazione"¹⁵⁷. Similmente a quanto si riscontra nelle opere destinate alla didattica, Bensa sembra limitare al minimo indispensabile le citazioni dottrinali (nel proprio *Compendio* civilistico, ne aveva fatto un vero e proprio intento programmatico)¹⁵⁸.

Per questi motivi, si può affermare che nella redazione delle note a sentenza Bensa si riveli in tutto e per tutto un giurista "positivo", che si muove entro gli spazi sicuri delimitati dai confini dell'intelaiatura codicistica. A tal proposito, illuminanti sono pure le considerazioni espresse da Bensa nel *Compendio*, in tema di rapporto tra diritto positivo e diritto naturale. I principi giusnaturalistici potevano considerarsi autentico diritto, soltanto in quanto adottati dal sistema di diritto positivo. In caso contrario, rimasti privi di sanzione giuridica, avrebbero potuto essere considerati unicamente alla stregua di "massime cardinali della morale applicate ai rapporti giuridici"¹⁵⁹.

Nel dirimere le questioni interpretative presentate nelle note a sentenza, egli dimostra di seguire scrupolosamente la gerarchia dei canoni interpretativi tratteggiati dall'art. 3 delle Disposizioni preliminari al Codice Pisanelli, dando sempre la precedenza alla scrupolosa lettura del dettato codicistico, nonché all'esame delle interconnessioni esistenti tra le diverse disposizioni.

In ultima analisi, rileva senz'altro constatare come i richiami al diritto romano e alle fonti pandettistiche siano del tutto assenti nelle note a sentenza: complici forse la sede dell'intervento e la natura "pratica" del contributo, Bensa si tiene ben saldamente legato al dato codicistico e legislativo. Ciò non toglie che, altrove, Bensa abbia cercato, alla stregua della generalità dei pandettisti ottocenteschi, di ricostruire i nuovi concetti dogmatici civilistici attraverso il diritto romano, concepito come strumento non solo scientifico, ma anche "per affermare le proprie scelte culturali e politiche"¹⁶⁰.

¹⁵⁶ P.E. Bensa, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, cit., p. 171; P.E. Bensa, *Sezione civile, 1 febbraio-15 aprile 1924*, cit., pp. 1297-1298.

¹⁵⁷ A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti note: F. Maroi, *Sul pegno di una universalità di cose* e B. Brugi, *Risarcimento di danni per morte, cagionata da infortunio colposo, del capo di famiglia – Danni materiali e morali*, in "La Corte di Cassazione", II (1925), rispettivamente pp. 54-64 e 246-248; C. Fadda, *Sui poteri della maggioranza nel condominio per piani*, in "La Corte di Cassazione", III (1926), pp. 252-257; C. Fadda, *Della incapacità naturale nei contratti*, in "La Corte di Cassazione", IV (1927), pp. 635-640.

¹⁵⁸ P.E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, cit., p. 4.

¹⁵⁹ Ivi, pp. 28-29.

¹⁶⁰ È quanto ha sottolineato De Marini Avonzo, in particolare attraverso l'analisi delle considerazioni sviluppate da Bensa sull'istituto della "presupposizione", coniato dallo stesso Bernhard Windscheid,

Ad un primo sguardo, si sarebbe dunque portati a pensare che l'imponente lavoro scientifico svolto assieme a Fadda non avesse avuto poi effettiva rilevanza pratica. Invece, il taglio delle note a sentenza rappresenta piuttosto il frutto dell'applicazione della metodologia pandettistica, portata alle sue estreme conseguenze. Infatti, trovandosi i principi romanistici ormai saldamente fissati negli istituti di diritto privato, i riferimenti al diritto romano erano percepiti conseguentemente come non più necessari.

In tal modo, l'opzione pandettistica rivelava il proprio risvolto antinomico. Al di là dell'apertura al "cielo dei concetti giuridici", lo stesso Bensa dimostrava una netta attitudine legalista, nel segno di "un sostanzialmente chiuso positivismo giuridico"¹⁶¹. Del resto, si trattava di un orientamento condiviso, in via generale, dai romanisti-civilisti italiani *fin de siècle*, sulle orme dell'intervento paradigmatico di Vittorio Scialoja nella celebre prolusione camerte *Del diritto positivo e dell'equità*¹⁶². Gli stessi Bensa e Fadda si riferivano pure al contributo scialojano nell'emblematica nota al Windscheid che indagava il significato da attribuirsi all'espressione "principi generali di diritto", *ex art. 3* delle Disposizioni preliminari del Codice civile, ribadendo l'impossibilità di leggervi un ennesimo richiamo al diritto romano-comune¹⁶³.

Non bisogna dunque dimenticare come le stesse note al *Lehrbuch* avessero rivelato un carattere prettamente civilistico: Bensa e Fadda avevano già dimostrato con decisione di essere interessati più al presente, un "quotidiano giuridico" plasmato ormai essenzialmente sui codici, che alla prospettiva strettamente romanistica¹⁶⁴. Così come l'Illuminismo giuridico aveva segnato la fine del diritto naturale, cristallizzato nelle codificazioni, la Pandettistica decretava a sua volta la "perpetua" fissazione del diritto romano nel sistema di diritto civile "positivo".

nel celebre scritto *Ancora sulla "presupposizione"*: F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., pp. 234-241. Nel medesimo scritto, il genovese rivela che la paternità della nota in tema di presupposizione, apposta alla traduzione del *Lehrbuch* windscheidiano, è da attribuirsi al collega Fadda: P.E. Bensa, *Ancora sulla "presupposizione"*, in "Giurisprudenza italiana", LIV (1902), Parte quarta, p. 29.

¹⁶¹ Cfr. la satirica presentazione della metodologia pandettistica, nelle sue contraddizioni, proposta da Rudolf von Jhering: *Nel cielo dei concetti giuridici. Grottesco*, in R. von Jhering, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze 1954, pp. 271-354. Nella ricostruzione di Paolo Grossi, tale antinomia ripropone un "originario vizio" dell'approccio metodologico giusnaturalistico al diritto e al compito della scienza giuridica, visti in termini di lavoro su rapporti astratti: P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 43-44; P. Grossi, *La cultura del civilista italiano*, cit., pp. 17-23.

¹⁶² V. Scialoja, *Del diritto positivo e dell'equità*, Camerino 1880; riedito in V. Scialoja, *Studi giuridici*, Roma 1932, III, *Diritto privato, Prima parte*, pp. 17-23.

¹⁶³ B. Windscheid, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori, fatta sull'ultima Edizione Tedesca dagli avvocati Prof. Carlo Fadda dell'Università di Napoli e Prof. Paolo Emilio Bensa dell'Università di Genova, Arricchita dai traduttori di note e riferimenti al Diritto Italiano vigente*, Torino 1902, I, *Parte Prima, Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 127. Per ulteriori approfondimenti, cfr.: F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 289-311.

¹⁶⁴ In tal senso, paiono davvero nodali le annotazioni al Libro primo (*Del diritto in genere*): tra esse spiccano, oltre alla già ricordato contributo sui "principi generali di diritto", le note in materia di consuetudine, lavori preparatori e interpretazione logica: B. Windscheid, *Diritto delle pandette*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18 (nt. 4), pp. 112-117; nt. (r) sul § 21 (nt. 6), pp. 119-122; nt. (s) sul § 21 (nt. 9), pp. 122-124. Cfr. M. Talamanca, *Un secolo di "Bullettino"*, cit., pp. XC-XCI; F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 268-271.